

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Edizione n° 2 del 27/09/2021

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione
1	21-03-19	Seconda emissione - Aggiornamento normativo: Legge n. 179/2017, Legge n. 167/2017, D.lgs. n.21/18 con modifica dei seguenti paragrafi: 1.4, 1.6, 2.2, 3.5, 5.5, 5.9, 6.1.
2	27-09-21	Terza emissione - Aggiornamento normativo alle seguenti disposizioni: a legge 9 gennaio 2019, n. 3, Legge 3 maggio 2019, n. 39, Legge 21 maggio 2019, n. 43, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF)

INDICE

Definizioni.....	5
1. Il Decreto Legislativo n. 231/01	9
1.1. Il quadro normativo	9
1.2. Gli autori del reato.....	9
1.3. L'interesse o il vantaggio dell'Ente.....	10
1.4. Le fattispecie di reato	11
1.5. Il sistema sanzionatorio	12
1.6. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione"	13
2. Struttura della Società.....	16
2.1. L'attività.....	16
2.2. L'organizzazione	16
3. L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione	17
3.1. La funzione e le finalità del Modello	17
3.2. La Linee Guida di Confindustria	17
3.3. La struttura del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D.Lgs. 231/01	19
3.4. Destinatari del Modello	20
3.5. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello	20
4. Diffusione e Conoscenza del Modello	21
4.1. Formazione ed Informazione del Personale Aziendale.....	21
4.2. Informazione dei Clienti, Fornitori e dei Partner Commerciali.....	22
5. Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01	23
5.1. L'Organismo di vigilanza (OdV).....	23
5.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza in Port Mobility	24
5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza.....	24
5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione	25
5.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	26
5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale.....	27
5.7. Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza	28
5.8. Raccolta e conservazione di informazioni.....	29
5.9. Sistema di whistleblowing e tutela degli autori di segnalazioni	30
6. Sistema disciplinare.....	31
6.1. Principi generali	31
7. Le Parti Speciali del Modello Organizzativo	32
7.1. La struttura.....	32
7.2. I Destinatari	32
7.3. Regole generali.....	33

ALLEGATI

1. Parte Speciale A Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
2. Parte Speciale B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.

3. Parte Speciale C Delitti di criminalità organizzata.
4. Parte Speciale D Reati societari.
5. Parte Speciale E Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
6. Parte Speciale F Delitti contro la personalità individuale. Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
7. Parte Speciale G Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. Parte Speciale H Delitti di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza Illecita nonché autoriciclaggio.
9. Parte Speciale I Reati ambientali.
10. Parte Speciale L Reati tributari.
11. Sistema disciplinare

Definizioni

- ✓ **Analisi dei rischi:** attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.
- ✓ **Aree a Rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- ✓ **C.C.N.L.:** Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.
- ✓ **Cliente:** persona giuridica o fisica che riceve dalla Società prodotti o servizi.
- ✓ **Codice Etico:** raccolta di principi etici e regole di condotta cui la Società intende far riferimento costante nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Esso promuove una "condotta aziendale" cui devono conformarsi tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, quali dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori ecc. e ciò indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
- ✓ **Collaboratori:** tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato.
- ✓ **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✓ **Destinatari:** amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e partner commerciali.
- ✓ **Dipendenti:** soggetti che svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della Società con contratto a tempo indeterminato o determinato. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali e tirocinanti sono equiparati ai dipendenti per ciò che riguarda l'osservanza delle norme del D. lgs. 231/2001.
- ✓ **Fornitori:** I soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti.
- ✓ **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o Società e associazioni, anche prive di personalità giuridiche.
- ✓ **Linee Guida di Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✓ **Modello:** Modello di Organizzazione e Gestione richiesto D. Lgs. 231/2001 che racchiude l'insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei

protocolli/procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione.

- ✓ **Modello organizzativo:** documento rappresentativo del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- ✓ **Organi Societari:** gli organi societari previsti da statuto.
- ✓ **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo dell'ente preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01.
- ✓ **P. A.:** Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di un pubblico servizio.
- ✓ **Partner:** controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei processi sensibili.
- ✓ **Processo:** insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso (input) in elementi in uscita (output).
- ✓ **Procedura/Protocollo:** documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
- ✓ **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati.
- ✓ **Professionisti e/o Consulenti:** lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni.
- ✓ **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.
- ✓ **Risk assessment:** metodologia strutturata di valutazione dei rischi e dei relativi controlli.
- ✓ **Sistema Disciplinare:** complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico.
- ✓ **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.
- ✓ **Soggetti sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali

- ✓ **Stakeholders:** soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale.
- ✓ **Whistleblowing:** strumento legale attraverso cui i soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/01 presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo n. 231/01

1.1. Il quadro normativo

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000 – il D.lgs. n. 231/01 che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali, alle quali il nostro Paese aveva già da tempo aderito.

Il D.lgs. 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto la responsabilità “amministrativa” degli enti collettivi (società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni) dipendente dalla commissione – o dalla tentata commissione – di talune fattispecie di reato richiamate dal Decreto (c.d. “reati-presupposto”) da parte di un esponente dell’ente e nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Pur trattandosi di responsabilità amministrativa il suo accertamento avviene nell’ambito di un giudizio penale all’esito del quale, nel caso di condanna, prevede l’applicazione all’ente di sanzioni amministrative pecuniarie, interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla possibile pubblicazione della sentenza su quotidiani di rilevanza nazionale.

L’innovazione normativa, che allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi Europei, va cercata nella volontà del legislatore di colpire, nella punizione di illeciti penali aziendali, oltre gli autori del fatto-reato anche il patrimonio degli enti che da quegli illeciti hanno tratto benefici e che, prima di tale legge, non pativano conseguenze: il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall’eventuale risarcimento del danno.

Si fa presente che la responsabilità amministrativa dell’ente si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, prevedendo in questi casi che gli enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

1.2. Gli autori del reato

Secondo il D.lgs. 231/2001, l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a);

- *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza* di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza art. 5, comma 1, lett. b).

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2), se dimostra che le persone coinvolte nella realizzazione dell'illecito hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3. L'interesse o il vantaggio dell'Ente

Nell'accertamento in capo all'ente della responsabilità amministrativa per illecito aziendale il magistrato deve accertare l'esistenza di un presupposto oggettivo, ossia che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente.

Sull'accezione dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente; mentre assegna alla nozione di vantaggio una valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della condotta, con riferimento ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore.

La Relazione spiega, altresì, quali siano i criteri interpretativi da utilizzare suggerendo che l'interesse debba richiedere una verifica "ex ante", mentre il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, impone una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Come già detto il comma 2 dell'art. 5 del Decreto, esclude la responsabilità dell'ente quando il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente, è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma richiama l'art. 12, primo comma, lett. a), che prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricevuto vantaggio minimo".

Pertanto: se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione; ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa, sempre che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà ritenuto responsabile, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

1.4. Le fattispecie di reato

I reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 – se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – sono soltanto quelli espressamente richiamati dal legislatore "231" e possono essere ricompresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (artt. 24);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- 3) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- 4) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)
- 5) delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis);
- 6) delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
- 7) reati societari (art. 25-ter);
- 8) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- 10) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- 11) abusi di mercato (art. 25-sexies);
- 12) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- 13) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- 14) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- 15) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- 16) reati ambientali (art. 25 - undecies)
- 17) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies)
- 18) norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (art. 12 legge 14 gennaio 2013. n. 9)
- 19) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.lgs. 231/2001).

- 20) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies).
- 21) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).
- 22) reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).
- 23) reati transnazionali (articoli 3 e 10 della legge del 16 marzo 2006, n. 146).

1.5. Il sistema sanzionatorio

Il Decreto all'art. 9 prevede delle sanzioni che possono essere inflitte in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati. Esse sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca (del prezzo o del profitto che la società ha tratto dal reato e, in sede cautelare, sequestro conservativo);
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.823 € ad un massimo di 1.549.370 € e sono fissate dal giudice che dovrà tener conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive sono disposte nei casi tassativamente indicati nel Decreto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono (art. 9 co. 2 del Decreto):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento (art. 15, D.lgs. 231/2001).

Le sanzioni interdittive, applicate anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva; in tali casi è prevista la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

Nelle ipotesi del tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

1.6. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione"

Agli artt. 6 e 7 del Decreto è prevista una forma di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. Ciò avviene quando l'ente sia in grado di dimostrare, in sede giudiziale e per uno dei reati considerati, che:

- a. Art. 6 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti c.d. apicali (chi ha funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso), l'Ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra che:
 - l'organo dirigente dell'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
 - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo a tal fine preposto.

Pertanto, nel caso previsto dal suddetto articolo la colpevolezza dell'ente si presume fino a prova contraria. Sull'ente grava, quindi, l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (c.d. inversione dell'onere della prova).

- b. Art. 7 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti non apicali (sottoposti), l'ente risponde solo *"se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza"* (comma 1). *"In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi"* (comma 2).

In tale caso l'onere della prova grava sul Pubblico Ministero che dovrà dimostrare la violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte dei soggetti non apicali e la mancata adozione, o la non efficace attuazione, del Modello organizzativo.

Al fine di esonerare l'ente da responsabilità amministrativa il Modello, per espressa previsione del Decreto (art. 6 comma 2), deve rispondere alle seguenti esigenze:

- *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;*
- *introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Inoltre, l'art. 6, al comma 2bis (Legge n. 179/2017) stabilisce che i modelli di organizzazione e di gestione, prevedono:

- *uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- *il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per*

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- *nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

Il Modello di organizzazione deve, dunque, essere elaborato sulla base di un processo articolato in diverse fasi e mirato alla realizzazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire e a contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

2. Struttura della Società

2.1. L'attività

PORT MOBILITY S.p.A., costituita in data 13/12/2004, è una Società concessionaria dei servizi di interesse generale afferenti all'info-mobilità e le connesse attività relative al trasporto e alle manutenzioni, in virtù della Convenzione rep. n° 2956 stipulata con l'Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, di seguito anche "AdSP") in data 26 maggio 2005.

In particolare, la Società si occupa all'interno del Porto di Civitavecchia della mobilità (bus/navette) e della info-mobilità, delle relative manutenzioni delle infrastrutture portuali, della gestione di un sistema di parcheggi, di breve e di lunga sosta, della gestione dei punti di informazione turistica (info-point) e dell'accoglienza dei passeggeri. Fornisce assistenza a carichi e trasporti eccezionali, alla comunicazione e all'informazione attraverso il web.

2.2. L'organizzazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ed ha istituito, quale organo di controllo legale e contabile, il Collegio Sindacale. L'Organo di governo ha provveduto a conferire opportune deleghe e procure speciali nelle quali sono stati definiti poteri di spesa e di responsabilità: al Presidente del C.d.A. sono stati conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società; ai consiglieri di amministrazione sono state conferite deleghe gestorie con poteri di spesa entro un certo importo da esercitarsi con firma singola disgiunta.

La Società ha definito, implemento e certificato un Sistema di Gestione Aziendale integrato Qualità e Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SSLL) in conformità agli standard internazionali ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. La struttura organizzativa è rappresentata nell'Organigramma Aziendale che viene periodicamente aggiornato in seguito a mutamenti dell'organico e/o dei ruoli e relative mansioni.

3. L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione

3.1. La funzione e le finalità del Modello

Port Mobility, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla progettazione ed implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 (di cui il presente Modello ne costituisce la rappresentazione) a tutela della propria immagine e della posizione, delle aspettative, della proprietà e del lavoro dei propri dipendenti.

Con la predisposizione del Modello, Port Mobility persegue l'obiettivo di creare un sistema, strutturato ed organico, di procedure e di attività di controllo che sia teso a ridurre progressivamente il rischio di possibile commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto attraverso l'individuazione dei processi ritenuti maggiormente "sensibili" e la loro proceduralizzazione.

In particolare, Port Mobility con l'adozione del Modello intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, si possano vedersi inflitte sia a livello personale che societario, sanzioni penali e amministrative;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto contrarie a disposizioni di legge ed ai principi etico – sociali cui la Società intende conformarsi nell'esercizio della propria attività aziendale;
- consentire alla Società di intervenire in via preventiva, attraverso un'azione di controllo e di monitoraggio dei processi maggiormente esposti, al fine di contrastare la commissione dei reati.

3.2. La Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, D.lgs. 231/01 statuisce che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio identificato, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- un codice etico, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo e di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- un sistema di comunicazione al personale e sua formazione, ai fini del buon funzionamento del modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. del 4 dicembre 2003, e successivamente in data 18 maggio 2004.

Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato l'approvazione delle nuove linee guida che hanno sostituito la precedente versione del maggio 2004. In particolare, gli adeguamenti sono stati diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio.

Nel mese di marzo 2014 Confindustria ha aggiornato nuovamente le Linee Guida al fine di ottemperare l'esigenza di fornire indicazioni con riguardo agli ulteriori reati-presupposto introdotti nel D.lgs. 231/01 tra i quali vanno evidenziati, in particolare, i reati ambientali e le nuove fattispecie criminose legate ai delitti di concussione e corruzione.

L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida risale al mese di giugno del 2021. Con esse Confindustria si è proposta il fine di offrire alle imprese, che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione, una serie di indicazioni e misure essenzialmente tratte dalla pratica aziendale e ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal Decreto 231. Le misure suggerite riguardano le nuove categorie di reato introdotte negli ultimi anni, tra cui quelle relative ai reati tributari e di contrabbando.

3.3. La struttura del “Modello di Organizzazione e Gestione” ai sensi del D.Lgs. 231/01

Il Modello di Organizzazione e Gestione può definirsi come il complesso delle attività, delle risorse e dei documenti richiesti dal D.lgs. 231/01 al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dell'ente/organizzazione. Esso si compone di:

- Modello Organizzativo
- Organismo di Vigilanza
- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Analisi dei rischi per processo/reato
- Procedure/Protocolli
- Registrazioni
- Tutta la documentazione necessaria ad assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di controllo sui processi sensibili per la prevenzione dei reati.

3.4. Destinatari del Modello

Il D.lgs. n. 231/01 prevede che l'Ente è ritenuto responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato da parte del proprio personale che svolge, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti apicali), nonché da tutti i dipendenti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali suindicati, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività. Infatti, ai sensi dell'art. 4 il Decreto prevede che l'ente possa rispondere, al ricorrere di determinate condizioni, anche nel caso in cui il reato presupposto venga commesso all'estero.

Pertanto, al rispetto delle prescrizioni dettate dal Modello e delle disposizioni contenute nel Codice Etico sono tenuti, in primo luogo, i soggetti legati da un rapporto funzionale con Port Mobility, soggetti c.d. "apicali e sottoposti" e, in secondo luogo, i vari gruppi di stakeholder quali fornitori, consulenti, partner d'affari e clienti. Tutti sono adeguatamente informati tramite un'adeguata diffusione del Modello che viene eseguita con modalità differenti a seconda della natura del rapporto che lega i predetti soggetti a Port Mobility.

Con riferimento ai Partner, legati in joint-venture o con altra tipologia di rapporto contrattuale alla Società, che svolgono attività sul territorio dello Stato italiano, è interesse di Port Mobility spiegare un'attività di controllo prima di legarsi a tali soggetti terzi, sì da verificare che i principi etici su cui questi fondano le proprie attività risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico di Port Mobility.

3.5. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello

Il presente Modello è un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) e la sua adozione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Port Mobility così come le successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente del C.d.A e i Consiglieri Delegati hanno facoltà di proporre integrazioni del Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto .

L'aggiornamento delle procedure elaborate ai fini di dare attuazione ai principi definiti nel Modello è approvato da uno dei Consiglieri Delegati, e sono eseguite a cura della funzione "Responsabile del Sistema Gestione Integrato (RSGI)".

4. Diffusione e Conoscenza del Modello

4.1. Formazione ed Informazione del Personale Aziendale

Al fine di garantire una corretta conoscenza delle prescrizioni e delle regole di condotta definite nel Modello e nel Codice Etico, Port Mobility organizza attività formative ed informative che si rivolgono:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti "apicali");
- a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;
- ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

a. La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza" al momento della relativa adozione. Ciò avviene mediante l'organizzazione di mirate riunioni informative durante le quali viene illustrato il Modello Organizzativo, il Codice Etico e le relative Procedure gestionali che Port Mobility ha predisposto. A tutto il personale già in forza e in quello di nuova assunzione è consegnata la seguente documentazione:

- Codice Etico (copia stampata o copia reperibile sulla intranet aziendale);
- Modello Organizzativo (copia reperibile sulla intranet aziendale);
- procedure gestionali di interesse (copia stampata o copia reperibile sulla intranet aziendale).

Il medesimo percorso informativo è previsto per il personale di nuova assunzione.

A tutto il personale presente in azienda e ai nuovi assunti, è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di adesione al Modello Organizzativo e al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello.

b. La formazione continua

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, è svolta secondo i criteri di obbligatorietà, continuità e diversificazione. Pertanto, tutte le risorse presenti in Port Mobility, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza", hanno l'obbligo di partecipare e di frequentare i corsi di formazione organizzati in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.lgs. n. 231/01, corsi che sono diversificati a seconda del ruolo ricoperto in azienda e in relazione ai processi considerati sensibili.

La formazione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti è organizzata e gestita dal Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI), che predispone un piano di formazione annuale in grado di tener conto delle diverse esigenze formative del personale. L'Organismo di Vigilanza, con il supporto della funzione competente, verifica il rispetto dell'obbligo di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione da parte di tutti i presenti in azienda nonché l'efficacia delle attività formative. Il mancato rispetto del suddetto obbligo da parte dei soggetti destinatari della formazione sarà passibile di applicazione di sanzioni disciplinari.

Gli strumenti attraverso i quali Port Mobility assicura un adeguato livello di formazione sono:

- sito Intranet "dedicato" e aggiornato in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza (continuamente accessibile);
- corsi istituzionali (in aula);
- comunicazioni a tutto il personale aziendale (e-mail di aggiornamento, circolari ecc. ...).

4.2. Informazione dei Clienti, Fornitori e dei Partner Commerciali

Port Mobility promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i propri clienti, partner commerciali e fornitori, sia di beni che di servizi.

Questi sono informati sull'adozione del Modello all'inizio o durante il rapporto professionale o commerciale, eventualmente anche attraverso la presa visione sul sito web aziendale del Modello Organizzativo e del Codice Etico. Le lettere di incarico e gli accordi contengono, inoltre, apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegnano al rispetto delle norme comportamentali espresse nel Modello e nel Codice etico aziendale accettando, altresì, che la loro trasgressione possa essere motivo di risoluzione del contratto.

5. Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01

5.1. L'Organismo di vigilanza (OdV)

Ulteriore condizione per ottenere l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 è che l'ente abbia affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Al fine di soddisfare quanto previsto dal Decreto, tale Organismo deve soddisfare i requisiti di:

a) autonomia: l'OdV è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti della Società, non ha compiti operativi e non partecipa ad attività di gestione. Inoltre, l'OdV svolge il proprio ruolo senza condizionamenti da parte della direzione e le sue attività non sono sindacabili da alcun altro organo o struttura aziendale. Pertanto, a garanzia del principio di autonomia, l'OdV è collocato in posizione di staff, la più elevata gerarchicamente, e riferisce direttamente all'organo di governo della Società.

b) indipendenza: i membri dell'OdV devono rivestire personalmente il requisito dell'indipendenza che avvalorata e completa quello di autonomia di cui sopra. A nulla varrebbe, infatti, il requisito dell'autonomia dell'OdV se la persona che vi è preposta versasse, nei confronti dei soggetti apicali, in una condizione di dipendenza personale o di coinvolgimento personale di interessi.

c) professionalità e onorabilità: l'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Considerato nel suo complesso, esso deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

d) continuità di azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV opera senza soluzione di continuità. Esso garantisce un impegno seppur non necessariamente esclusivo idoneo ad assolvere con efficacia gli impegni assunti.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, l'OdV deve, in sintesi:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione di staff con il vertice aziendale;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;

- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme.

L'OdV ha facoltà di adottare un proprio "Regolamento" al fine di disciplinare gli aspetti inerenti alle regole operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

5.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza in Port Mobility

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione il quale, nella stessa delibera, decide il numero dei componenti, la durata dell'incarico, il compenso per l'attività professionale e determina le risorse finanziarie (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dei vertici aziendali.

5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione aziendale, di attività ispettiva e consulenziale, di tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, tecniche di intervista e di elaborazione questionari, finanza, revisione e gestione, pratica professionale e legale.

I singoli membri devono, inoltre, rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Non può, quindi, essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a. chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b. chi si trovi in situazioni che possono comprometterne l'autonomia e l'indipendenza;
- c. chi sia stato rinviato a giudizio su reati menzionati nel Decreto 231/01;
- d. chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, dei soggetti apicali o sottoposti;
- e. chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo, alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata;
- f. colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575.

5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione

I componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno la facoltà di rinunciare all'incarico. Possono esercitare la rinuncia in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 mesi, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione contenente le motivazioni della rinuncia.

Il componente dell'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- a. reiterate inadempienze o ingiustificata inattività in ordine allo svolgimento dei propri compiti;
- b. intervenuta irrogazione alla Società di sanzioni interdittive a causa della inattività dei componenti dell'Organismo;
- c. il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interessi tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza;
- d. un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- e. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di uno dei membri dell' OdV, il Consiglio di Amministrazione, tempestivamente informato, provvederà senza indugio alla nomina del nuovo componente.

5.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, i seguenti poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle verifiche;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- adottare, se lo ritiene opportuno, un Regolamento al fine di disciplinare gli aspetti inerenti alle modalità operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni, la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e per la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;

- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti, rappresentanti esterni e clienti della Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Esso, tuttavia, non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale né poteri sanzionatori nei confronti dei dipendenti, organi sociali, consulenti, partner o fornitori; questi poteri spettano agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Inoltre, per svolgere le attività ispettive di propria competenza, l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - cd. GDPR) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, nonché di consulenti esterni con specifiche competenze professionali per l'esecuzione di attività che richiedano specifiche conoscenze.

5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo di governo in merito all'attuazione del Modello, alla comparsa di eventuali aspetti critici ed alla necessità di interventi modificativi attraverso la predisposizione di:

- rapporti di audit contenenti i risultati delle attività svolte al termine delle verifiche (audit interni);
- una relazione periodica descrittiva dell'attività svolta nel periodo considerato;
- immediate comunicazioni a seguito del verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestano carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli organi sociali cui lo stesso riferisce, sono verbalizzate e copia dei verbali è custodita dallo stesso Organismo.

L'Organismo di Vigilanza o i singoli componenti potranno essere convocati in qualsiasi momento dai suddetti organi o potranno a loro volta presentare richiesta in tal senso.

5.7. Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza

Il D.lgs. 231/01 all'art. 6, comma 2, lett. d) dispone che i modelli devono prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza degli stessi.

In ottemperanza a tale norma la Società:

- ha istituito dei canali di comunicazione diretti con l'Organismo di vigilanza attraverso i quali esso riceve flussi informativi obbligatori da parte dei destinatari del Modello.
- ha previsto la possibile applicazione di sanzioni disciplinari per coloro che violino gli obblighi di informativa diretti all'OdV.

La trasmissione dei flussi informativi obbligatori può essere fatta direttamente, di persona, o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti, secondo le seguenti modalità:

- o alla casella di posta elettronica: odvportmobility@portmobility.it
- o tramite posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza di Port Mobility S.p.A. , Località Prato del Turco, 00053 Civitavecchia

Utilizzando i canali sopra indicati tutto il personale aziendale, sia esso apicale che sottoposto alla direzione e alla vigilanza degli apicali, è tenuto obbligatoriamente a trasmettere all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/01 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e partner;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/01, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati per violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- il bilancio di esercizio, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, nonché dalla relazioni del Collegio Sindacale;
- i rapporti preparati dai responsabili di area della Società, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/01;
- i rapporti di audit rilasciati dagli enti di certificazione sui sistemi di gestione adottati (UNI EN ISO 9001, 14001, BS OHSAS 18001 ecc.);
- i verbali delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza o da altri organi ispettivi e di controllo dello Stato;
- la realizzazione di operazioni societarie considerate a rischio di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa nonché del sistema delle deleghe e dei poteri;
- la variazione delle aree di rischio.

L'OdV ha facoltà di proporre ad uno dei Consiglieri Delegati, se del caso, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Il flusso informativo obbligatorio diretto all'OdV è, inoltre, rappresentato da documenti e/o rapporti che periodicamente, i diversi uffici della Società devono trasmettere secondo modalità e tempi opportunamente definiti in un apposito prospetto denominato "Prospetto dei flussi informativi verso OdV" costantemente aggiornato a cura della funzione RSGI e approvato da un Consigliere Delegato.

5.8. Raccolta e conservazione di informazioni

Le segnalazioni e i rapporti informativi previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV il quale è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è

obbligato per legge.

5.9. Sistema di whistleblowing e tutela degli autori di segnalazioni

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 comma 2-bis, introdotto dalla Legge n. 179/2017, Port Mobility:

- ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentono ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali di segnalazione garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- ha istituito un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- garantisce la tutela del segnalante vietando ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ha introdotto, nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), del d.lgs. 231/01 sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Port Mobility ha adottato la piattaforma "Globleaks", un software di whistleblowing libero ed open-source realizzato nella forma di un'applicazione web accessibile via internet. Globleaks garantisce la possibilità di segnalare in totale anonimato tecnologico e di instaurare un dialogo tra il segnalante e l'ente ricevente utile a circostanziare i fatti emersi. La piattaforma Globleaks è oggi utilizzata da più di 4000 progetti nel mondo, per importanti casi d'uso che spaziano dall'anticorruzione nel settore privato alla compliance nel settore pubblico (es. ANAC: Piattaforma di segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione), dal giornalismo d'inchiesta alla tutela dei diritti umani. La piattaforma è conforme allo Standard ISO 37002, alla Direttiva EU 2019/1937 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

La Società al fine di garantire la massima riservatezza del segnalante inserito nell'organizzazione aziendale (es. dipendente) ha stabilito che destinatari delle segnalazioni siano i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Port Mobility ricorda che, a tutela del segnalante ai sensi del comma 2-ter dell'art. 6 del d.lgs.231/01, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva eventualmente adottata nei confronti del segnalante stesso può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Port Mobility è consapevole che, ai sensi del comma 2-quater dell'art. 6 del d.lgs.231/01, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulle.

6. Sistema disciplinare

6.1. Principi generali

Port Mobility, al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico, ha definito un sistema disciplinare (Allegato 11) in cui sono state definite le possibili sanzioni che saranno applicate nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite, in conformità a quanto richiesto dal D.lgs. 231/01, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

7. Le Parti Speciali del Modello Organizzativo

7.1. La struttura

Il Modello Organizzativo si compone di Parti Speciali che sono allegare al presente documento.

Nelle Parti Speciali sono riportate le fattispecie di reato che Port Mobility ha considerato di possibile realizzazione nella conduzione delle attività aziendali, raggruppate per categorie di reato.

Le Parti Speciali elaborate sono:

- A. Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. Delitti in violazione del diritto d'autore.
- C. Delitti di criminalità organizzata.
- D. Reati societari.
- E. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- F. Delitti contro la personalità individuale. Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- G. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- H. Delitti di ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.
- I. Reati ambientali.
- L. Reati tributari

Per ogni categoria di reato sopra indicata viene fornita, nella intitolata parte speciale, la descrizione degli illeciti, l'elencazione delle attività aziendali ritenute a rischio di commissione dei reati considerati, l'indicazione dei principi generali di condotta da osservare e l'indicazione delle procedure di gestione adottate a presidio.

Le Parti Speciali, da considerare parti integranti del presente documento, sono dotate di un proprio stato di revisione e di un proprio indice al fine di consentire aggiornamenti autonomi rispetto alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

7.2. I Destinatari

Le regole e le indicazioni contenute nel presente documento si rivolgono a tutti coloro che agiscono nell'interesse di Port Mobility ossia amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, partner e fornitori e a tutti coloro che svolgono le loro mansioni presso o per la Società in quelle

attività considerate a rischio di possibile realizzazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui alle parti speciali di seguito trattate.

Tutti i destinatari sono tenuti a adottare comportamenti conformi a quanto espressamente prescritto nel Modello al fine di prevenire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

7.3. Regole generali

Gli organi sociali di Port Mobility, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, partner e fornitori, nella misura necessaria alle funzioni da loro eseguite, per tutte le fattispecie di reato che verranno descritte nelle Parti Speciali e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, sono tenuti a conoscere e a rispettare:

- ✓ la normativa italiana e straniera applicabile;
- ✓ il sistema di deleghe e procure esistente;
- ✓ i principi sanciti nel Codice Etico;
- ✓ le regole di condotta stabilite nel Modello Organizzativo;
- ✓ la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale;
- ✓ le procedure aziendali;
- ✓ le comunicazioni organizzative.

La Società all'interno dei processi organizzativi assicura che venga rispettato quanto segue:

- ✓ il principio della segregazione delle funzioni in base al quale occorre la presenza di più persone nella gestione del processo affinché ci sia separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- ✓ la presenza di norme e di disposizioni aziendali idonee almeno a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- ✓ la presenza di regole formalizzate che disciplinino l'esercizio di poteri di firma e di poteri autorizzativi interni;
- ✓ la tracciabilità delle operazioni.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 1 Parte Speciale A

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione
1	27-09-21	Terza emissione. Aggiornamento normativo: Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75. Inserimento paragrafo 1.3.

INDICE

1.	DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	4
1.1.	Premessa.....	4
1.2.	La tipologia dei reati nei rapporti con la PA.....	8
1.3.	Reati applicabili.....	15
1.4.	Attività sensibili.....	15
1.5.	Principi generali di condotta.....	17
1.6.	Standard di controllo adottati.....	18
1.7.	Procedure Specifiche.....	20
1.8.	Gestione dei rapporti con le PA e schede di evidenza.....	21
1.9.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	21

1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. Premessa

Vengono di seguito descritti i reati previsti negli articoli 24, 25 e 25decies del D.Lgs. n. 231/01.

Si tratta di alcuni dei reati inseriti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale "Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione", nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice Penale "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode" nonché del reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" previsto nell'art. 377bis del c.p. e richiamato dall'art. 25 decies del d.lgs. 231/01.

L'articolo decies è stato introdotto nel Decreto dall'art. 4 della legge n. 116/2009 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA per brevità) nell'ordinamento italiano si intende l'insieme di enti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, ecc.), a volte privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste) e di soggetti che svolgono funzioni amministrative nell'interesse della collettività e, quindi, nell'interesse pubblico in base al principio della sussidiarietà.

Sono "Pubblici Ufficiali", agli effetti della legge penale: *"coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi"*.

Pubblici Ufficiali sono dunque considerati coloro che:

- concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico o lo rappresentano di fronte agli estranei (es. sindaco, dirigenti, funzionari di concetto quali segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri, con esclusione degli impiegati d'ordine quali archivisti, segretari, schedaristi ecc., a meno che non siano a diretto contatto con il pubblico);
- sono muniti di poteri autoritari e della facoltà di procedere all'arresto (es. agenti della forza pubblica ecc.);
- sono forniti di poteri di certificazione, ossia della facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (es. i notai e parificati, gli agenti di cambio, i mediatori autorizzati ecc.). A questa categoria vanno assimilate le persone che nel processo,

collaborando con gli organi giudicanti, rendono attestazioni che sono destinate alla prova quali i testimoni, i periti, gli interpreti ecc.

Secondo la legge penale sono, invece, *"Incaricati di un Pubblico Servizio"* coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ossia una attività di carattere intellettuale, caratterizzata nel suo contenuto dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria.

È opportuno evidenziare che la legge 29 settembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di *Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri* (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l'art. 322bis c.p.).

Nuove disposizioni *"per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* sono state recentemente introdotte con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012. La riforma ha previsto taluni obblighi a carico della Pubblica Amministrazione: oltre ad assegnare al Governo il compito della redazione di un codice etico per i dipendenti pubblici, è stato previsto che ogni amministrazione adotti precisi *"piani anticorruzione"*.

Il legislatore italiano ha operato sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva stabilendo, da un lato, rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa e introducendo, dall'altro lato, norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo ed afflittivo, le condotte illecite corruttive.

Di seguito le novità introdotte dalla Legge n. 190/2012, rilevanti ai fini dell'osservanza del D.lgs. 231/2001 e riguardanti alcuni degli illeciti penali contemplati nella presente Parte Speciale:

- reati di corruzione:
 - sostituzione dell'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) con la fattispecie di *"Corruzione per l'esercizio della funzione"*, punita con la reclusione da 1 a 5 anni;
 - aumenti di pena per il delitto di cui all'art. 319-ter c.p. *"Corruzione in atti giudiziari"* (la cui cornice edittale passa da 3-8 anni a 4-10 anni per l'ipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la pena minima passa da 5-12 anni); per il delitto di cui all'art. 319 c.p. (Corruzione propria) la cui pena diviene di 4-8 anni rispetto ai precedenti 2-5;
- reato di concussione:

- l'ambito operativo dell'art. 317 c.p. è stato ristretto alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia generato il c.d. "metus publicae potestatis" (Concussione per costrizione). La pena minima, in questo caso, è aumentata da 4 a 6 anni, rimanendo invariata la misura massima (12 anni);
- è stata introdotta una nuova fattispecie di illecito, disciplinata dall'art. 319-quater c.p. e denominata "Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità", in cui sono state fatte confluire le condotte di induzione. Soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio ma la punibilità è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 maggio 2015, è entrata in vigore il 14 giugno 2015 la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190".

La normativa, relativamente alle norme richiamate dal D.Lgs. 231/01 di nostro interesse, ha introdotto:

- all'art. 1 modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista nel codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, per i delitti già richiamati dal Decreto 231 ha aumentato la pena edittale con riguardo agli articoli: 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" (da uno a sei anni); 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio" (da sei a dieci anni); 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" al primo comma (da sei a dodici anni) e al secondo comma (da sei a quattordici e da otto a venti anni); 319 quater, primo comma c.p. "Corruzione indebita a dare o promettere utilità" (da sei a dieci anni e sei mesi).
- All'art. 3 modifiche all'art. 317 del c.p. in materia di concussione con la reintroduzione della figura dell'incaricato di un pubblico servizio quale soggetto attivo del reato.

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" in vigore dal 31 gennaio 2019.

La legge, nota come la "Spazzacorrotti", è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ed ha inciso anche sul D.Lgs. 231/01 in particolare ha introdotto:

- il reato, così come riformulato dalla stessa legge, del "Traffico di influenze illecite" inserendolo nell'art. 25 del D.lgs. 231/01;
- modificazioni all'art. 2635 del c.c. "Corruzione tra privati" abrogando il quinto comma e all'art. 2635-bis del c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati" abrogando il terzo comma", articoli entrambi richiamati nell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo stata prevista la procedibilità d'ufficio;
- maggiori sanzioni interdittive previste per i reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'art. 1, comma 9 della Legge n. 3/20019 dispone: "Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - o all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
 - o all'articolo 25: 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;

In sostanza, la legge "Spazzacorrotti" aumenta - per le Società imputate per reati commessi contro la pubblica amministrazione - la durata delle sanzioni interdittive previste i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, creando altresì una distinzione fra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da soggetti sottoposti.

Ultimo intervento legislativo il D.Lgs. n. 75/2020 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Tra le modifiche che interessano la presente Parte Speciale:

all'articolo 24 del Decreto 231:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture»;

- al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»;
- dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»;

all'articolo 25 del Decreto 231:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»;
- al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del Codice penale.»

1.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la PA

a. Peculato (art. 314 c.p.)

Reato proprio (realizzabile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio), il delitto si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio. È punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

b. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p)

Reato proprio, in quanto commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo). Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione. Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa. È prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a

quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.

c. *Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)*

L'illecito può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A., distragga dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) al fine di favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore. Il dolo, generico, consiste nella coscienza e volontà dell'omessa destinazione dei benefici ottenuti dall'ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste. La pena stabilita è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.

d. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)*

Introdotta dall'art. 4 della Legge n. 300/2000 la fattispecie punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, ottiene indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Figura sussidiaria di reato essa ricorre solo quando il fatto non costituisce realizza il reato di cui all'art. 640bis c.p.

e. *Concussione (art. 317 c.p.)*

In tale figura delittuosa il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altri vantaggi che non gli spettano.

Lo scopo è duplice: tutelare l'interesse dell'Amministrazione alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari e degli incaricati di un pubblico servizio ed impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni.

Nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/01, tale ipotesi di reato ha carattere meramente residuale, potendosi ravvisare ad es. nel caso in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità,

richieda a terzi prestazioni non dovute e sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio o un interesse per la Società.

f. Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)

La norma punisce l'ipotesi del pubblico funzionario che accetta un compenso che non gli è dovuto, per compiere un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni (es. il pubblico ufficiale accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza).

Del reato rispondono sia il corrotto che il corruttore. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

g. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.)

La norma punisce sia l'ipotesi del pubblico funzionario che riceve per sé o per altri denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia "illegittimo" perché in contrasto alle norme giuridiche o alle istruzioni di servizio (per es. il privato offre denaro al pubblico ufficiale, che accetta, per vedersi garantita l'aggiudicazione di una gara), sia l'ipotesi del pubblico ufficiale che omette o ritarda il compimento di atti del proprio ufficio. La pena è della reclusione da sei a dieci anni.

h. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

L'ipotesi ricorre quando gli atti di corruzione, di cui agli articoli precedenti, vengono commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. La pena è della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva un'ingiusta condanna di una persona alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena della reclusione aumenta da sei a quattordici anni; se l'ingiusta condanna porta alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a vent'anni.

i. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce il privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Al secondo comma la norma punisce, con la reclusione fino a tre anni, il privato indotto indebitamente a dare o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, a seguito della seria pressione psicologica esercitata su di lui dal pubblico funzionario.

j. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

La disposizione prevede che gli artt. 318 e 319 si applicano, in ogni caso, anche al soggetto che riveste la funzione di incaricato di un pubblico servizio indipendentemente dal fatto che egli rivesta

o meno l'ulteriore qualifica di pubblico impiegato, ossia di colui che svolge in maniera continuativa e dietro il pagamento di una retribuzione, la propria attività lavorativa alle dipendenze dello Stato o di un altro Ente pubblico.

k. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

l. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie condanna un'istigazione non accolta, ossia un tentativo unilaterale di corruzione.

Nel primo comma viene disciplinato il caso della istigazione alla corruzione impropria (art. 318 c.p. come novellato dalla L.190/12) in cui soggetto attivo del reato può essere chiunque: la pena prevista è quella dell'art. 318 c.p. ridotta di un terzo. Nel terzo comma la norma applica la medesima pena al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Nel caso di istigazione alla corruzione propria (art. 319 c.p.) la pena prevista dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.

m. Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Ai fini della configurabilità dei reati sopra descritti, la norma considera simili alle funzioni svolte dai Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro, o altra utilità, è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

n. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Reato proprio, in quanto commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Il reato in questione punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, violi norme di legge o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, o negli altri casi prescritti, ed intenzionalmente procura a sé o ad altri ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

È prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

o. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma punisce, con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi, la condotta di chi, vantando un'influenza effettiva o meramente asserita (millantando credito) presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare o promettere per sé o per altri denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo per

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Alla stessa pena è soggetto chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La fattispecie di traffico di influenze illecite ricomprende, dunque, anche le condotte di vanteria prima riconducibili al millantato credito, reato abrogato dalla Legge n. 3/2019.

p. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

L'art. 356 c.p. sanziona chi, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture, operi in malafede così da arrecare un danno alla P.A.

È un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche la certezza che la medesima non inceppi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato. Si tratta di un reato di evento, da cui il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile. La procedibilità è ex officio.

Occorre evidenziare come il reato di frode nelle forniture debba essere letto anche alla luce delle disposizioni dell'articolo precedente, ritenuto che per la definizione delle pubbliche forniture, o comunque dei contratti con la P.A. o altri Enti, si rimanda al disposto dell'art. 355 c.p.

Da una mirata esegesi della norma sembra possa evincersi che la medesima si ravvisi soprattutto nella fase esecutiva del contratto e che, detto delitto, potrebbe concorrere finanche (laddove dovessero essere operati artifici o raggiri) con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato. Orbene, la frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifici o raggiri, ben potendo la medesima sostanziarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocumento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

Chi commette il delitto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

Illecito commesso da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. L'interesse tutelato è il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia che deve essere garantito dall'impedimento di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. Per autorità giudiziaria si intende, pertanto, il giudice e il pubblico ministero. La condotta viene realizzata nei confronti di un testimone che ha la facoltà di non rispondere

q. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.)

L'ipotesi ricorre quando chiunque, per realizzare un ingiusto profitto, ponga in essere artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore arrecando un danno allo Stato, o ad un altro Ente Pubblico o alla Unione Europea. Il reato può realizzarsi ad es. nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione.

È prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309 a € 1.549.

r. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

L'ipotesi ricorre quando la truffa riguarda "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", concesse dalla Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Ad es. nel caso in cui vengano comunicati dati non veri o predisposti documenti per ottenere erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

s. Frode informatica (art. 640ter c.p.)

Si compie il reato quando chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309,00 ad € 1.549,00.

Ad es.: ottenuto un finanziamento qualcuno viola il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.3. Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato sopra descritte che Port Mobility ritiene astrattamente applicabili in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.24] Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	art. 640-ter c.p.
Frode nelle pubbliche forniture	art. 356 c.p.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p.
Malversazione a danno dello Stato o di un altro ente pubblico	art. 316-bis c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.
Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico e della Comunità europee	art. 640 comma 2 n.1 c.p.
[art.25] Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter co 1
Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione)	art. 319-ter, comma 2, c.p.
Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p.
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater
Istigazione alla corruzione	art. 322 co 2 e 4, c.p.
Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 322, comma 1 e 3, c.p.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.
Traffico di influenze illecite	art. 346 bis c.p.
[art.25-decies] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.

1.4. Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, Port Mobility considera "sensibili" le attività che comportano, direttamente o indirettamente, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione dei processi aziendali le cui attività possono concorrere, direttamente o indirettamente, alla commissione delle stesse.

Sono considerate attività sensibili:

1. le richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e atti di concessione, autorizzazioni, certificati a funzionari di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organi delle Comunità europee e a funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
2. gli adempimenti presso soggetti pubblici quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche ecc.;
3. la gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di pubblici funzionari (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, ASL, ecc.) anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e agli aspetti ambientali;
4. la ricerca, selezione e assunzione del personale
5. lo sviluppo buste paga e retribuzione del personale
6. la gestione delle missioni e dei rimborsi spese
7. la gestione dei finanziamenti, contributi pubblici e crediti d'imposta
8. la gestione dei beni aziendali in dotazione al personale
9. la gestione dei flussi finanziari
10. la gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali
11. la gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza
12. la selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura
13. la ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive
14. i rapporti con le parti correlate
15. la predisposizione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio
16. la gestione e il rinnovo della convenzione per la concessione dei servizi di mobilità in ambito portuale
17. la gestione dei rapporti con soggetti pubblici o privati in materia di vigilanza e certificazione della compliance aziendale
18. la gestione dei procedimenti giudiziali e arbitrali
19. lo sviluppo offerte e definizione dei contratti di vendita e servizi
20. la gestione degli incentivi e dei benefit aziendali;
21. la gestione delle attività formative finanziate;
22. la gestione di trasferte, anticipi e rimborsi spesa;

23. la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
24. la gestione del contenzioso legale e giudiziario.

1.5. Principi generali di condotta

Gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori ed i consulenti devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, non è consentito:

- compiere azioni o tentare comportamenti, anche per interposta persona, che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare vantaggi e benefici per la Società;
- effettuare assunzioni, o promesse di assunzione, anche per interposta persona, non basate su criteri di oggettività, competenza e professionalità e che attuino favoritismi, nepotismi o forme clientelari nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio tali da essere idonee a determinare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- dare o promettere denaro, o altra utilità, a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio anche nel caso in cui si sia indotti da questi a farlo per evitare che la Società subisca un danno maggiore;
- richiedere omaggi o accettare omaggi o benefici di qualsiasi natura da clienti, fornitori, partner commerciali, rappresentanti della pubblica amministrazione, o da loro familiari, che non siano di modico valore e non in linea con i protocolli e le procedure aziendali;
- dare o promettere denaro, o altra utilità, anche per interposta persona, in favore di rappresentanti della P.A. italiane od estere a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio anche nel caso in cui si sia indotti da questi a farlo per evitare che la Società subisca un danno maggiore;

- distribuire omaggi e regali, o accordare ad altri vantaggi di qualsiasi natura (es. sponsorizzazioni), anche per interposta persona, al di fuori di quanto previsto dalle policy e prassi aziendali, a soggetti terzi (clienti, fornitori, partener commerciali e funzionari delle pubbliche amministrazioni). Gli eventuali omaggi concessi devono essere sempre di esiguo valore e devono essere gestiti secondo le procedure aziendali
- offrire o promettere denaro, elargire omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni / consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, o da loro svolto su base contrattuale, alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare somme, ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi e fini diversi da quelli per cui erano state concesse;
- affidare incarichi ai fornitori di servizi, ai fornitori di prestazioni professionali e ai collaboratori commerciali e società di lobbying che non siano redatti per iscritto e in cui vengano indicati i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione e con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. I contratti devono prevedere apposite clausole di salvaguardia in cui i suddetti fornitori si impegnino, nello svolgimento delle loro attività, al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e nel Codice etico e, in particolare, a non effettuare omaggi, liberalità e/o promesse di favori in cambio dell'acquisizione di trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime e /o in ogni caso rivolte ad ottenere trattamenti di favore e/o vantaggi per la Società.
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

1.6. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);

- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di selezione, assunzione e incentivazione del personale;
- definizione e formalizzazione dei requisiti minimi di ingresso per il personale;
- tracciabilità delle informazioni essenziali che hanno determinato la scelta finale del candidato (evidenza sul cv, scheda di assunzione, ecc.);
- formalizzazione del processo relativo all'assolvimento degli adempimenti amministrativi, contributivi e assicurativi relativi al personale dipendente (predisposizione, verifica e autorizzazione delle comunicazioni/dichiarazioni da trasmettere agli enti previdenziali e assistenziali);
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (rispetto sulle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
- formalizzazione del processo relativo alla gestione del ciclo passivo;
- formalizzazione del processo relativo alla gestione del ciclo attivo;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle liberalità e sponsorizzazioni e formalizzazione dei relativi processi;
- definizione di disposizioni aziendali per la gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici;
- definizione di disposizioni aziendali per la gestione e controllo degli adempimenti fiscali;
- definizione di disposizioni aziendali per la regolamentazione dei rapporti intrattenuti dalla Società con le parti correlate;
- formalizzazione del processo di selezione e qualifica dei fornitori di servizi, appaltatori, partner commerciali e società di lobbying.
- definizione di policy interne sul corretto utilizzo dei beni aziendali;

- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- tracciabilità delle attività di verifica e controllo sui titoli di spesa e delle autorizzazioni al pagamento;
- definizione di disposizioni aziendali in grado di assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (rispetto sulle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di accedere da sole e liberamente alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- definizione di disposizioni aziendali che verificano la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- formalizzazione del processo relativo alla gestione degli approvvigionamenti;
- definizione di regole che stabiliscono controlli in merito alla congruità, tecnica ed economica, dei contratti di consulenza in corso rispetto alle condizioni del mercato;
- definizione di regole che stabiliscono il divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle liberalità e sponsorizzazioni e formalizzazione del relativo processo;
- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di concedere in completa autonomia omaggi, regalie o qualsivoglia utilità;
- segregazione di ruoli e responsabilità tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta un finanziamento, contribuzione o altra agevolazione;
- previsione, nel Codice Etico, dei principi e della politica aziendale adottata con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale.

1.7. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8. Gestione dei rapporti con le PA e schede di evidenza

I rapporti intrattenuti dalla Società con i funzionari della Pubblica Amministrazione, quali pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio, devono svolgersi nella massima trasparenza.

A tal fine, le funzioni che la Società ha individuato come responsabili nella gestione di attività dirette alle Pubbliche Amministrazioni (ossia i procuratori, i dipendenti o altri soggetti delegati dalla Società ad interfacciarsi con funzionari della Pubblica Amministrazione per le specifiche attività di competenza nonché le funzioni che collaborano internamente nelle fasi preparatorie, nella raccolta dei dati, delle informazioni e della documentazione a supporto) sono tenuti alla compilazione di "Schede di evidenza", da aggiornarsi su base periodica e da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell'Area che ha effettuato le attività nei confronti della Pubblica Amministrazione da cui risulti che lo stesso era pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle sue operazioni e che non è incorso nei reati considerati dal Decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

1.9. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative. Port Mobility, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica che gli permetta di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo

Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui agli art. 24, 25 e 25 decies. del D.Lgs. n. 231/01.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 2 - Parte Speciale B

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Delitti in violazione del diritto d'autore

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione
1	21-03-19	Seconda emissione. Aggiornamento normativo Regolamento (UE) 679/2016 modifica §1.6,
2	27/09/21	Terza emissione. Aggiornamento con inserimento paragrafo 1.4

INDICE

1.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	4
1.1	Premessa.....	4
1.2	La tipologia dei reati informatici.....	4
1.3	La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	8
1.4	Reati applicabili.....	10
1.5	Attività sensibili.....	10
1.6	Principi generali di condotta.....	11
1.7	Standard di controllo adottati.....	13
1.8	Procedure Specifiche.....	15
1.9	Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	15

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.1 Premessa

Nella presente Parte Speciale vengono descritti i delitti previsti nell'art. 24-bis del D.lgs. 231/001 (di cui alla Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7, di ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica) e i delitti richiamati nell'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01 in materia di violazione del diritto d'autore.

L'illustrazione dei reati anzidetti viene affrontata congiuntamente in unica parte speciale in quanto, sebbene le due fattispecie di reato tutelino interessi giuridici differenti, le aree di rischio riscontrate nei processi aziendali sensibili risultano in parte sovrapponibili, presupponendo entrambe un corretto utilizzo delle risorse informatiche.

1.2 La tipologia dei reati informatici

a. Documenti informatici (art. 491bis c.p.)

Il legislatore prevede nella norma in questione che la disciplina dei reati di falso, prevista per gli atti pubblici e le scritture private, trovi applicazione anche nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto documenti informatici, intendendosi per tali le rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La tutela penale contro le condotte falsificatorie è riferita ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria, requisito che viene soddisfatto dall'apposizione della firma elettronica qualificata e, più in generale, dal rispetto delle regole tecniche finalizzate a garantire l'identificabilità dell'autore, nonché la qualità, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

Di seguito vengono descritti i delitti richiamati dall'art. 491 bis:

a.1 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

L'illecito si realizza nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

a.2 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, simuli o alteri certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, faccia apparire come compiute le condizioni richieste per la loro validità.

a.3 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Si ha l'illecito quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

a.4 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il reato si rappresenta quando il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.5 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (480 c.p.)

Si verifica il reato quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.6 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Il reato si realizza quando chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.7 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.)

Il reato si configura quando la falsità è commessa dal privato in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

a.8 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Il reato può commettersi da chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.9 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

a.10 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera.

a.11 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

a.12 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

a.13 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

a.14 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

a.15 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri.

a.16 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

a.17 Documenti informatici (art. 4914bis c.p.) - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano anche agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, agli incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Risponde dell'illecito chiunque si introduce o si mantiene in un sistema informatico o telematico, senza autorizzazione e contro la volontà espressa o tacita di chi ha il potere di escluderlo.

L'ipotesi si aggrava se il fatto: è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone o è armato; se dal fatto deriva la distruzione del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

L'ipotesi si aggrava ulteriormente se i fatti riguardano sistemi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile.

c. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

d. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, si procura o mette a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

e. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni relative ad un sistema informatico o con l'impedimento o l'interruzione delle stesse.

f. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si verifica con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

g. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque danneggi informazioni, dati e programmi informatici di altri.

Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

h. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati, informazioni e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

i. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile qualunque sistema informatico altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

j. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (art. 635-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile un sistema informatico o telematico di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

k. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica che viene punito qualora violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato per procurare o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

1.3 La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies del d.lgs. 231/01 richiama alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in

un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171-ter, 171-septies e 171-octies.

Di seguito viene fornita, pertanto, una descrizione delle fattispecie di reato considerate rilevanti.

a. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 co.1 lett. a bis)

Ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

b. Reati di cui al 171 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 co.3)

Il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

c. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; predisposizioni di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis co. 1)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

La norma punisce chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

d. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis co.2)

Viene punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, pertanto assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

1.4 Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato che Port Mobility ritiene astrattamente applicabili in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.24-bis] Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.
Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di utilità pubblica.	art.635-ter c.p.
Danneggiamento di sistema informatici o telematici	art. 635-quater c.p.
Danneggiamento sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art.635-quinquies c.p.
Detenzioni e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p.
Diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico	art.615-quinquies c.p.
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art.617-quinquies c.p.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.
[art.25-novies] Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	Art. 171-bis comma 1 legge n. 633/1941
Reati di cui all'art. 171 legge 633/1941 comma 1 lettera a -bis commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	Art. 171 legge n. 633/1941 comma 3

1.5 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. amministrazione della rete informatica aziendale;
2. accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati);

3. accesso ad Internet e alle reti di Pubblica Utilità e il servizio di posta elettronica;
4. detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
5. utilizzo di software e banche dati;
6. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
7. gestione dei contenuti del sito Internet
8. trattamento dei dati.

1.6 Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare i principi e le procedure adottate dalla Società in materia di Sicurezza Informatica;
- osservare la regola societaria in base alla quale solo le persone autorizzate possono accedere ai server aziendali;
- impegnarsi ad utilizzare correttamente e a tutelare le risorse informatiche aziendali ricevute in dotazione;
- mantenere segrete le proprie credenziali di accesso e non divulgarle a soggetti terzi;
- non lasciare mai incustoditi i propri sistemi informatici, bloccandoli in caso di allontanamento da essi con i propri codici di accesso e informando anche i consulenti esterni a tenere lo stesso comportamento;
- richiedere sempre le necessarie autorizzazioni per poter inserire sul proprio elaboratore elettronico immagini, dati o altro materiale coperto dal diritto d'autore;
- non installare programmi per elaboratore e non utilizzare altri software se non quelli approvati dalla Società e che non hanno attinenza con l'attività espletata;
- non installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software *Peer to Peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni

tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

- non accedere a siti Internet con contenuto indecoroso e a quei siti "sospetti" che potrebbero veicolare la diffusione di virus informatici che possano danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- partecipare alle attività di formazione e di addestramento periodico.

E severamente vietato:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri

- dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
 - sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
 - acquisire e/o utilizzare prodotti coperti dal diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
 - accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, info grafica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
 - comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
 - mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
 - lo Spamming ed ogni azione di risposta al medesimo;
 - inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

1.7 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di gestione dell'IT;
- previsione di disposizioni aziendali formalizzate per la gestione ed il monitoraggio dell'infrastruttura IT ;
- definizione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e che garantiscano, tra le altre, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (cd. GDPR);
- previsione di un sistema di gestione delle credenziali logiche e fisiche del personale e delle policy per l'assegnazione dei privilegi agli utenti;
- definizione di policy di back-up dei dati;
- preparazione delle postazioni di lavoro in modo tale che, nel caso non si utilizzino per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitazione degli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- previsione che i sistemi informatici siano dotati di adeguato software firewall e antivirus;
- protezione dei collegamenti internet in wireless, prevedendo una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- informazione diretta ai dipendenti, nonché gli altri soggetti come, ad esempio, i collaboratori esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, delle policy aziendali esistenti per la corretta gestione delle risorse informatiche aziendali mediante la consegna e contestuale richiesta di sottoscrizione del "Regolamento Informatico Interno";
- previsione di attività formative e di addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli altri soggetti come, ad esempio, i collaboratori esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi- al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- previsione, nei rapporti contrattuali con i fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, di clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli

stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;

- previsione, nei contratti con i Collaboratori esterni, dell'inserimento dell'apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico;
- previsione, nel Codice Etico, dei principi comportamentali adottati con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale.

1.8 Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.9 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative. Come richiesto dal legislatore, Port Mobility ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio. In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall'Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/01.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

*Allegato 3 - Parte Speciale C
Delitti di criminalità organizzata*

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione
1	21-03-19	Seconda emissione - Aggiornamento normativo (D.lgs. n.21/2018) con modifica del § 1.1.
2	27-09-21	Terza emissione. Aggiornamento normativo Legge n. 43 /2019. Modifica paragrafo 1.4

INDICE

1.	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	4
1.1	Premessa.....	4
1.2	La tipologia dei delitti di criminalità organizzata.....	4
1.3	Reati applicabili.....	6
1.4	Attività sensibili.....	7
1.5	Principi generali di condotta.....	7
1.6	Standard di controllo adottati.....	8
1.7	Procedure Specifiche.....	9
1.8	Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	9

1. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1.1 Premessa

Di seguito vengono descritti i delitti previsti nell'art. 24 – ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Si fa presente che la Legge 11 dicembre 2016, n. 236 recante "Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi" (entrata in vigore il 07/01/2017), ha modificato il comma 6 dell'art. 416, inserendo il richiamo al nuovo reato di cui all'art. 601-bis introdotto dalla medesima Legge n. 236/16.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018, introduce il principio della "riserva di codice" in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche. Il decreto ha così abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, riportandole nel codice penale ed ha modificato alcuni articoli del codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale il d.lgs. 21/18 ha abrogato l'art. 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999 n. 91 richiamato dall'art. 416 c.p. che ora è da intendersi riferito all'art. 601-bis del c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente) così come modificato dallo stesso decreto n. 21/18.

Il d.lgs. 21/18 ha anche aggiunto due commi all'art. 601 c.p. (Tratta di persone) richiamato dall'art. 416 c.p.

In data 27 maggio 2019 è stata pubblicata nella G.U. n. 122 del 27.5.2019 la Legge n. 21.05.2019, n. 43 recante "Modifica all'articolo 416-ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" che ha modificato l'art. 416 ter c.p., già inserito nell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01.

1.2 La tipologia dei delitti di criminalità organizzata

a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce l'associarsi di tre o più persone al fine di commettere più delitti. La norma distingue due ipotesi di delitto punendo, da un lato, i promotori, gli organizzatori e i capi dell'associazione, dall'altro i semplici soci. Reato di pericolo da chiunque realizzabile, esso

sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un vincolo associativo, tendenzialmente permanente, a fini criminosi indipendentemente dall'effettiva commissione degli illeciti.

b. Associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Reato comune e di pericolo, la norma tutela l'ordine pubblico messo in pericolo da organizzazioni criminali mafiose. Un'associazione può dirsi mafiosa in quanto ricorrano i particolari requisiti elencati dalla norma in questione (forza di intimidazione, condizione di assoggettamento e di omertà).

E', pertanto, punito chiunque fa parte di una tale associazione e coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione. La norma prevede due aggravanti che consistono nel partecipare o costituire un'associazione armata, e nel finanziare attività economiche esercitate, e formalmente lecite, con il prezzo il prodotto o la controprestazione ricevuta per aver compiuto il fatto criminoso.

c. Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni). La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Reato comune che si consuma nel momento in cui viene compiuta la promessa di voti. L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di consegnare denaro con lo scopo di ottenere l'appoggio elettorale.

d. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La norma punisce chiunque sequestra una persona al fine di ottenere, per sé o per altri, un profitto ingiusto come prezzo per la liberazione (il prezzo di un riscatto).

e. Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)

La norma punisce chi promuove, costituisce, organizza o finanzia un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa.

f. Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.)

La norma stabilisce che i termini di durata massima delle indagini preliminari è di due anni (invece del termine di diciotto mesi di cui al primo comma dello stesso articolo) quando esse riguardano: i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

1.3 Reati applicabili

In relazione agli illeciti sopra descritte Port Mobility ha considerato come astrattamente ipotizzabile il delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.

L'illecito si realizza qualora vi sia la formazione di un accordo stabile tra tre o più persone, diretto alla commissione di una indeterminata serie di delitti, in funzione dei quali è posta in essere una struttura organizzativa articolata in rapporto alle caratteristiche concrete dell'oggetto criminoso dell'accordo. Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti da: un vincolo associativo destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; l'indeterminatezza del programma criminoso; l'esistenza di una struttura organizzativa, minima ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. La sua realizzazione, e la conseguente applicabilità della sanzione penale, prescinde dalla concreta consumazione anche di uno solo dei reati-fine riconducibili all'attuazione concreta dell'accordo.

Per quanto sopra detto, il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere imputato all'ente sia per aver commesso il reato associativo in sé (Cass. Sez. III Penale, 04/03/20 n. 8785), prescindendo dalla realizzazione dei reati-fine, sia per aver commesso le condotte illecite dei reati-fine le quali, essendo tali reati in numero maggiore rispetto alle condotte tipiche richiamate dal Decreto 231, potrebbero esporre l'ente ad ipotesi di responsabilità amministrativa molto più ampie.

Infatti, attraverso la contestazione del reato-mezzo associativo potrebbe essere addebitata alla persona giuridica la commissione di qualsiasi reato-fine qualificato come delitto doloso. Il delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora sia accertata una frode fiscale realizzata attraverso l'accordo tra gli amministratori di tre o più società commerciali ovvero tra un amministratore societario, un commercialista e un pubblico ufficiale, non potendosi escludere che, ricorrendo i

generali presupposti imputativi della responsabilità ex crimine all'ente, alla persona giuridica che si avvantaggi di tale attività delittuosa possa essere contestata ex art. 24-ter, comma 2, D.lgs. 231/01 l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla realizzazione di reati tributari.

Il medesimo delitto potrebbe, peraltro, configurarsi anche solo attraverso eventuali "triangolazioni" illecite infragruppo potendo il fatto associativo penalmente rilevante realizzarsi tra persone giuridiche appartenenti tutte al medesimo gruppo societario.

1.4 Attività sensibili

Il reato di associazione per delinquere, in relazione a quanto esposto nel precedente paragrafo, è dunque da analizzare sia con riguardo al reato nel suo "complesso", in quanto l'associazione manifesta una capacità produttiva di profitto proiettata ad oltrepassare il singolo reato-fine (Cass., Sez. III Penale, 4 marzo 2015, n. 26725), sia in funzione delle aree di rischio che, di volta in volta, potrebbero essere coinvolte nel reato-fine per il quale il reato-mezzo dell'associazione si presume possa essere costituito.

Per quanto concerne le fattispecie di reato espressamente richiamate dal D.lgs. 231/01, esse sono state analizzate ed approfondite, indipendentemente dalla circostanza per cui la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno, nelle relative Parti Speciali e, pertanto, ad esse si rimanda per ogni eventuale necessità di approfondimento specifico.

Con riferimento, invece, all'estensione potenziale della responsabilità dell'ente a qualsiasi delitto doloso per il quale sussistono i presupposti di associazione, si rimanda alla mappatura dei rischi ed ai protocolli di comportamento di seguito esposti che, seppur formulati con riferimento a reati-fine indefiniti, sono in ogni caso, in generale ritenuti idonei a prevenire la commissione dei reati delineati dall'art. 24-ter del Decreto.

Attività Sensibili:

1. Selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura
2. Rapporti con le parti correlate
3. Gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali
4. Gestione dei flussi finanziari

1.5 Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;

- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

I Destinatari sono tenuti ad osservare i principi comportamentali già stabiliti nelle altre Parti Speciali del Modello Organizzativo con riguardo alla possibile realizzazione dei reati di corruzione, societari, tributari, di ricettazione e riciclaggio nonché autoriciclaggio cui si rimanda.

1.6 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

Con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti-scopo analizzati nelle altre Parti Speciali del Modello, valgono le regole precauzionali e gli standard di controllo in esse previste.

I Destinatari interni della Port Mobility sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di criminalità organizzata;
- osservare le regole definite nel presente Modello, nelle procedure aziendali e nelle norme di comportamento interne;
- gestire qualsiasi rapporto con soggetti od organizzazioni esterni secondo criteri di massima prudenza e trasparenza, procedendo sempre ad acquisire tutte le informazioni disponibili ed utili sul conto di tali soggetti ed organizzazioni;
- segnalare all'OdV qualsiasi situazione che generi il sospetto di un coinvolgimento con in attività od organizzazioni di criminalità organizzata.

Conseguentemente, è vietato:

- iniziare o proseguire rapporti di qualsiasi genere con soggetti od organizzazioni che non siano stati preventivamente qualificati nel corso della selezione o successivamente sottoposti a verifiche e valutazioni secondo apposite procedure interne, o che risultino carenti - anche per cause sopravvenute- di alcuni dei requisiti di qualifica definiti;
- far transitare attraverso canali non tracciabili, flussi finanziari o altre utilità diretti, anche in modo frazionato, verso soggetti od organizzazioni non preventivamente qualificate e selezionate o ad elevato rischio criminale;
- erogare o ricevere liberalità o pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o in altro intento legittimo adeguatamente documentato ed autorizzato.

1.7 Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative. Come richiesto dal legislatore, Port Mobility ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall'Organismo stesso, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 24-ter del D.lgs. 231/01.

PORT MOBILITY S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 4 - Parte Speciale D Reati Societari

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione
1	21-03-19	Seconda emissione. Aggiornamento al D.lsg. n. 38/17 "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".
2	27-09-21	Terza emissione. Aggiornamento alla Aggiornamento normativo alla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

INDICE

1.	REATI SOCIETARI.....	4
1.1	Premessa.....	4
1.2	La tipologia dei reati societari.....	6
1.3	Reati applicabili.....	11
1.4	Attività sensibili.....	12
1.5	Principi generali di condotta.....	13
1.6	Standard di controllo adottati.....	15
1.7	Procedure Specifiche.....	17
1.8	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	17

1. REATI SOCIETARI

1.1 Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25 – ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti con il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali", che ha modificato l'intero Titolo XI del Libro V del Codice Civile "Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi".

Con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il legislatore ha inserito nell'art. 25-ter il reato di corruzione tra privati disciplinato nell'art. 2635, 3 comma del Codice Civile.

Successivamente, in data 14 giugno 2015, è entrata in vigore la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190.

La legge n. 69 del 2015, relativamente alle norme richiamate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25-ter, ha introdotto:

- all'art. 9 modifiche al reato societario di cui all'art. 2621 del c.c. "False comunicazioni sociali". Il suddetto reato, richiamato dall'art. 25-ter comma 1 lett. a) del D.Lgs.231/01, non è più qualificato come reato contravvenzionale bensì come delitto e, così come sostituito dalla legge n. 69/2015, ora punisce "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." La nuova norma punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi." Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

- All'art. 10 il nuovo art. 2621- bis (Fatti di lieve entità) che punisce con al pena della reclusione da sei mesi a tre anni, se le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del c.c. sono commesse con fatti di lieve entità.
- All'art. 11 modifiche dell'art. 2622 del c.c. che viene sostituito dalla nuova fattispecie contenuta nell'art. 2622 rubricato (False comunicazioni sociali delle società quotate).
- All'art. 12 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari" di cui all'art. 25-ter, comma 1, andando ad aumentare le sanzioni pecuniarie e precisamente: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; e) la lettera c) è abrogata.

Con il Decreto legislativo del 15/03/2017 n° 38 - recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 30/03/2017), in vigore dal 15 aprile 2017, il legislatore è intervenuto sul reato di corruzione tra privati ed ha introdotto:

- la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- la modifica delle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. n. 231/2001 in caso di condanna per gli illeciti di cui agli artt. 2635 e 2635-bis, con l'inserimento anche delle sanzioni interdittive.

Ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" in vigore dal 31 gennaio 2019.

La Legge, nota come la "Spazzacorrotti", che è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ha inciso anche sul D.Lgs. n. 231/01 in particolare apportando modificazioni all'art. 2635 del c.c. "Corruzione tra privati", abrogandone il quinto comma, e all'art. 2635-bis del c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati", abrogandone il terzo comma". I succitati articoli sono entrambi richiamati nell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo stata prevista la procedibilità d'ufficio.

1.2 La tipologia dei reati societari

I reati societari, di seguito descritti, sono stati raggruppati in cinque tipologie.

A. Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Reato proprio in cui i soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. La condotta consiste nella consapevolezza di esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico, fatti aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, non corrispondenti al vero, ovvero nell'omissione d'informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La comunicazione falsa, od omessa, deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari. L'Elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di ingannare i soci o il pubblico con l'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e la stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **False comunicazioni sociali in danno della società quotate, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

Reato proprio in cui i soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Anche qui, come per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2621, l'elemento soggettivo consiste nella consapevole esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o nella intenzionale omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, intenzione di ingannare

i soci o il pubblico congiunta all'intento di conseguire un ingiusto profitto. La pena stabilita è della reclusione da tre a otto.

Alle società indicate nel comma 1 sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

B. Tutela penale del capitale sociale

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Reato "proprio" commesso dagli amministratori fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico protetto. La norma tutela l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale) dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in modo simulato e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. Occorre il dolo generico. La pena è la reclusione fino ad un anno.

- ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Reato "proprio" commesso dagli amministratori. La norma tutela i soci e i terzi da illegali erosioni del patrimonio sociale che avvengono con la distribuzione degli utili non realmente acquisiti o degli utili che, per legge, devono essere iscritti a riserve obbligatorie. Tali azioni arrecano di fatto pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito. La norma include anche la ripartizione di acconti su utili ma solo quando questi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa si ritiene perseguibile sia a titolo di dolo che di colpa, potendosi ipotizzare una ripartizione degli utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. La pena è l'arresto fino ad un anno.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Il legislatore fa riferimento alle operazioni illecite effettuate su azioni, su quote sociali, su azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. Il reato, di danno, lede l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Obiettivo è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dei casi stabiliti dalla legge. L'illecito può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo. La pena è della reclusione fino ad un anno. È prevista una causa estintiva del reato che consiste nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Reato "proprio" commesso dagli amministratori. Reato di danno esso si realizza quando l'amministratore viola norme di legge a tutela dei creditori, effettuando operazioni (riduzione del capitale, fusioni, scissioni), che cagionano un danno a questi ultimi. È richiesto il dolo generico ossia la consapevolezza e la volontà di non compiere le prescrizioni di legge. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Reato "proprio" posto in essere dagli amministratori e dai soci conferenti. La norma ha una funzione centrale nella tutela del capitale sociale poiché comprende le condotte che incidono sul processo di formazione del nucleo patrimoniale protetto. Il reato si realizza attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione delle azioni o delle quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. La pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Reato "proprio": soggetti attivi del reato sono i liquidatori che ripartiscono i beni della società tra i soci prima di aver provveduto al pagamento dei crediti sociali.

Il reato si consuma nel momento in cui i liquidatori, attraverso il riparto dei beni sociali, cagionino un danno ai creditori. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)**

L'articolo, introdotto dalla L. n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio), ha lo scopo di punire l'ipotesi delittuosa dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente il consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di

altro Stato dell'Unione ovvero di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal Testo unico finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo unico bancario, al Testo unico finanziario, alla legge sulla vigilanza delle assicurazioni o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

C. Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali

- ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Reato "proprio" realizzato dagli amministratori. La norma tutela il corretto svolgimento delle funzioni di controllo e di revisione. La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, tramite occultamento di documenti o altri artifici idonei, il corretto esercizio delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione. La pena è della reclusione fino ad un anno se la condotta ha cagionato un danno ai soci. In assenza di danni si applica una sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro.

- ***Corruzione tra privati (art. 2635, 3 co. c.c.)***

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi (comma abrogato dalla Legge n. 3/2019).

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

La legge n. 3/2019 ha abrogato il comma 5 ed ora per il reato di corruzioni tra privati si procede d'ufficio.

- ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

«Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa (comma abrogato dalla L. 3/19).».

La legge n. 3/2019 ha abrogato il comma 3 ed ora per il reato di istigazione alla corruzione tra privati si procede d'ufficio.

- ***Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)***

Si compie il reato con l'irregolare formazione di una maggioranza. Reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, anche da un soggetto estraneo alla società, sussiste solo quando la maggioranza non si sarebbe determinata senza l'influenza illecita o artificiosa posta in essere. La norma tutela la volontà assembleare. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

D. Tutela penale del mercato

- ***Aggiotaggio (art. 2637c.c.)***

Reato "comune" realizzabile da chiunque. Esso consiste in una manovra speculativa da parte di chi, per fini di lucro, turba il mercato nazionale dei valori e delle merci mediante la diffusione di notizie false, di operazioni simulate o altri artifici idonei concretamente a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.

E. Tutela penale delle funzioni di vigilanza

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Reato "proprio", soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

La norma persegue due ipotesi di reato. La prima, descritta al primo comma dell'articolo, si realizza con l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda ipotesi di reato, descritta al secondo comma, punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

Per entrambe le ipotesi la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1.3 Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato che Port Mobility ritiene astrattamente applicabili in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-ter] Reati societari	
Corruzione tra privati	art. 2635 co 3 c.c.
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.
Fatti di lieve entità	art 2621 bis c.c.
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.
Impedito controllo	art. 2625 co. 2 c.c.
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.
Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635 bis co. 1 c.c.
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art.2629 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 co. 1 e 2 c.c.

1.4 Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, Port Mobility considera a rischio le seguenti attività:

1. predisposizione delle comunicazioni interne/esterne inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, comprese quelle comunicazioni diverse da quelle che si evincono dalla documentazione contabile periodica (redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione);
2. le ricerca, selezione e assunzione del personale;
3. lo sviluppo buste paga e retribuzione del personale;
4. la gestione delle missioni e dei rimborsi spese;
5. la gestione dei beni aziendali in dotazione al personale;
6. la gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali;
7. la gestione dei flussi finanziari;
8. le registrazioni contabili, elaborazione e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
9. la gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
10. la ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive;
11. i rapporti con le parti correlate;
12. la predisposizione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio;
13. i rapporti tra organi di governo e controllo;
14. la gestione dei rapporti con soggetti pubblici o privati in materia di vigilanza e certificazione della compliance aziendale;
15. la gestione dei procedimenti giudiziari e arbitrali;
16. lo sviluppo offerte e definizione dei contratti di vendita e servizi;
17. la emissione e registrazione delle fatture attive;
18. la gestione della cassa corrente;
19. la gestione delle operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
20. la gestione delle attività che possono incidere sul corretto funzionamento degli organi sociali;

21. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti intrattenuti con le stesse;
22. la gestione dei rapporti con gli organi di controllo societari.

1.5 Principi generali di condotta

I Destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, i sindaci, i liquidatori nonché i dipendenti della Società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti summenzionati (c.d. soggetti apicali) nella aree definite a rischio di commissione dei reati precedentemente descritte. Dei reati societari rispondono, altresì, a norma dell'art. 2639 c.c., coloro che sono investiti "di fatto" dei compiti che spettano agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori cui sono equiparati.

I suindicati Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, è vietato:

- dare o promettere denaro, o altre utilità, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori perché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, per raggiungere interessi vantaggiosi per la Società;
- accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altre utilità), anche per interposta

persona, in favore di amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società terze, al fine di ottenere vantaggi in capo alla Società;

- offrire o promettere denaro o altre utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive, o a loro sottoposti, finalizzate al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o la dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- offrire o promettere denaro, elargire omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni/consulenti/fornitori e partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dal collegio sindacale o da parte di altri soggetti incaricati dell'attività di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti che in ogni caso ostacolino tale attività;
- violare i principi contabili e presentare dichiarazioni fiscali sulla base di una contabilità artefatta;
- presentare dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli;
- omettere di presentare le dichiarazioni fiscali;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- occultare o distruggere documenti contabili;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, o occultare fatti rilevanti con riguardo alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione.

1.6 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari e monetari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;
- adozione di norme che definiscono i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione;
- tracciabilità dei singoli passaggi contabili e all'identificazione delle postazioni che inseriscono dati contabili nel sistema informatico;

- previsione di istruzioni rivolte alle diverse funzioni che stabiliscono quali dati e notizie debbano essere fornite all'Area accounting in relazione alle chiusure annuali ed infra - annuali (per il bilancio civilistico), con quali modalità e relativa tempistica;
- definizione delle responsabilità coinvolte nelle attività propedeutiche allo sviluppo, approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio e formalizzazione del relativo processo;
- previsione che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate siano riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate;
- previsione che le operazioni intercorse tra la società del Gruppo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie e sulle operazioni compiute tra le stesse nel corso dell'esercizio, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in relazione alle operazioni previste nell'oggetto sociale, siano avvenute nel rispetto dello Statuto sociale e delle normative di legge vigenti;
- previsione che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- previsione che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori vengano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
- pianificazione di attività formative di base e di aggiornamento rivolte alle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, aventi ad oggetto le principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio inclusi i reati societari previsti dal D.lgs. 231/01;
- adozione di disposizioni interne che regolamentano gli acquisti e le vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea dei Soci;
- previsione di una disposizione aziendale formalizzata rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione dei documenti alla base di delibere del Consiglio di Amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, che definisce le responsabilità e le modalità di predisposizione;
- adozione di una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifica ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di assemblea;

- definizione di disposizioni aziendali che stabiliscono l'obbligo della comunicazione dell'insorgere di una posizione di conflitto di interesse;
- definizione e formalizzazione del processo di selezione del personale;
- definizione e formalizzazione del processo di gestione delle offerte e dei contratti;
- definizione e formalizzazione del processo di approvvigionamento e di qualifica e monitoraggio dei fornitori.

1.7 Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Port Mobility, come richiesto dal D.lgs. 231/01 ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio. In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

PORT MOBILITY S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 5 - Parte Speciale E

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-16	Prima emissione
1	27-09-21	Seconda emissione. Aggiornamento normativo: D.lgs. 21/2018 «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103

INDICE

1.	DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	4
1.1	Premessa	4
1.2	La tipologia dei reati di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.....	4
1.3	Attività sensibili.....	8
1.4	Principi generali di condotta	8
1.5	Standard di controllo adottati	9
1.6	Procedure Specifiche.....	10
1.7	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	10

1. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1.1 Premessa

Di seguito vengono descritti i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti nell'art. 25 - quater del Decreto, introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art. 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti ma si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma realizzati in violazione di quanto sancito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Il D.Lgs. n. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore lo scorso 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». Esso Introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, riportandole nel codice penale ed ha modificato alcuni articoli del codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Con riguardo alla presente Parte Speciale il D.Lgs. n. 21/2018 ha inserito:

- l'art. 270-bis.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti"
- 416-bis.1 del codice penale (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose).

1.2 La tipologia dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

A. Dei reati previsti dal Codice Penale

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270bis c.p.)**

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta è costituita dal promuovere, costituire, organizzare o dirigere gruppi associativi connotati dalla finalità di rovesciare e sconvolgere violentemente l'assetto istituzionale democratico italiano. È punita, altresì, qualsiasi azione implicante coazione fisica o psichica, espressione del fenomeno

terroristico, rivolta contro: uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da sette a quindici anni e si procede d'ufficio.

- **Assistenza agli associati (art. 270ter c.p.)**

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta è costituita dal dare rifugio o fornire ospitalità, cioè nell'accogliere nella propria casa il soggetto che partecipa ad una associazione vietata dalla legge, al fine di garantirgli rifugio, riparo e di provvedere a tutto ciò di cui ha bisogno; nel fornire mezzi di trasporto; nel procurare strumenti di comunicazione. La pena prevista è della reclusione fino a quattro anni.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (artt. 270quater)**

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta deve tendere ad arruolare una o più persone allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, oppure allo scopo di compiere atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da sette a quindici anni.

- **Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (artt. 270quater1)**

Reato comune commesso da chi organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies. La pena è della reclusione da cinque a otto anni.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies c.p.)**

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La norma ha come elemento oggettivo la condotta di chi addestra o fornisce istruzioni allo scopo di: preparare o usare materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; preparare o usare materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni.

- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270quinquies.1 c.p.)**

Reato comune commesso da chi al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a

essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni,

- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2)**

Reato comune commesso da chi sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270sexies c.p.)**

La norma in commento ha come elemento oggettivo:

- le condotte che per loro natura o contesto possono arrecare danno a un Paese o ad una Organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di: intimidire la popolazione; costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; costringere un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un'organizzazione internazionale;
- le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo dalle norme internazionali vincolanti per il nostro Paese.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

Reato comune commesso da chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona. Nel primo caso la pena è della reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, della reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti di cui sopra sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziari e ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui sopra deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)**

Chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque

micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

- **Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter)**

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis c.p.)**

È un reato comune. Viene punita qualsiasi condotta che, privando della libertà personale un soggetto, è in grado di ledere o mettere in pericolo le istituzioni, cioè di perseguire finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. La pena prevista è della reclusione da venticinque a trenta anni. Se si è verificata la morte voluta o non voluta del sequestrato la pena è l'ergastolo nel primo caso e della reclusione di anni trenta nel secondo. Costituiscono circostanze attenuanti l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo, favorendo il riacquisto della libertà personale della vittima, e quando la morte del sequestrato avviene dopo la sua liberazione ma a causa del sequestro.

- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)**

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

- **Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)**

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

- **Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 Articolo 2 -**

1.3 Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, Port Mobility considera a rischio le seguenti attività:

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. gestione dei rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. gestione dei contratti di consulenza;
3. gestione dei flussi finanziari.

1.4 Principi generali di condotta

Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, i fornitori ed i consulenti nonché i partners commerciali devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25- quater del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25- quater del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto della Legge 28 dicembre 1989 n. 422 in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima nonché le norme contenute in altre Leggi Speciali;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, non è consentito:

- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, anche indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano realizzare atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- dare rifugio o fornire ospitalità a persone che partecipano ad una associazione vietata dalla

- legge, al fine di garantirgli rifugio, riparo e di provvedere a tutto ciò di cui ha bisogno;
- fornire mezzi di trasporto e/o procurare strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad una associazione vietata dalla legge;
 - assumere o assegnare commesse o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale o controllati da soggetti indicati nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
 - assumere o assegnare commesse o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti nei Paesi indicati nelle Liste sopra indicate.
 - effettuare prestazioni/compensi in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di sistemi di controllo atti ad assicurare la verifica delle controparti delle operazioni (clienti-fornitori);
- definizione di disposizioni aziendali che vietano di accettare metodi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- definizione di disposizioni aziendali che verificano la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- definizione di disposizioni aziendali idonee ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (rispetto sulle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione degli approvvigionamenti.

1.6 Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Port Mobility, come richiesto dal D.lgs. 231/01 ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio. In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25 - quater del D.lgs. 231/01.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 6 - Parte Speciale F
Delitti contro la personalità individuale
Reato di impiego di cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione
1	21-03-19	Seconda emissione - Aggiornamento normativo (D.lgs. n.21/2018) con modifica dei seguenti paragrafi: 1.1.,1.2 (lettere g ed h), 1.5.
2	27-09-21	Seconda emissione. Aggiornamento al D.lgs. n. 21/2018. Inserimento paragrafo 1.3

INDICE

1.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE. IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	4
1.1.	Premessa.....	4
1.2.	La tipologia dei delitti contro la personalità individuale.....	5
1.3.	Reati applicabili.....	8
1.4.	Attività sensibili.....	9
1.5.	Principi generali di condotta.....	9
1.6.	Standard di controllo adottati.....	10
1.7.	Procedure Specifiche.....	12
1.8.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	12

1. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE. IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1.1. Premessa

Si descrivono i reati di cui agli artt. 25-quater.1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 che richiamano i delitti contro la personalità individuale disciplinati nella Sezione I del Capo II, Titolo XII, Libro II, del Codice Penale. Nella presente parte speciale si descrive altresì il reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dall'art. 2 del D.lgs. 109/2012- in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento".

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", ha sostituito l'art. 603bis del c.p. con il titolo di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". La Legge, all'art. 6, ha poi inserito l'art. 603bis tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti che ora è richiamato dall'art. e 25-quinquies comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/01.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto, entrato in vigore il 6 aprile 2018, introduce il principio della "riserva di codice" in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, riportandole nel codice penale ed ha modificato alcuni articoli del codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa. Per quanto concerne la presente parte speciale il d.lgs. 21/18 ha:

- modificato l'art. 601 del c.p. (Tratta di persone);
- modificato l'art. 601-bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente) che era stato inserito nel codice penale dall'art. 1, L. 11.12.2016, n. 236 con decorrenza dal 07.01.2017.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto, entrato in vigore il 6 aprile 2018, introduce il principio della "riserva di codice" in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di

impresa. Per quanto concerne la presente parte speciale il D.lgs. 21/18 ha modificato l'art. 601 del c.p. (Tratta di persone).

1.2. La tipologia dei delitti contro la personalità individuale

a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.)

La condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, dalla quale derivi una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo e nella mente. La pena prevista è della reclusione da quattro a dodici anni.

b. Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

La condotta si sostanzia nel:

- ridurre in schiavitù una persona, ossia su di essa si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi;
- ridurre in servitù ossia in uno stato di soggezione fisica o psicologica, ottenuto mediante violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittando di una situazione di necessità, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o a prestazioni che comunque ne comportino lo sfruttamento. Es. Tizio favorisce l'ingresso in Italia di persone bisognose costringendole a lavorare in condizioni disumane.

La pena prevista è della reclusione da otto a venti anni.

c. Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.)

La condotta consiste:

- nell'indurre alla prostituzione un minore, ossia nel porre in essere quella suggestione in grado di persuadere il minore a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore;
- nel favorire la prostituzione del minore;
- nello sfruttare la prostituzione del minore.

La pena base prevista è della reclusione da sei a dodici anni e con la multa sino ad € 154.937.

d. Pornografia minorile (artt. 600ter c.p.) La condotta consiste nel:

- utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico;
- indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il suddetto materiale;

- distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori;
- offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori.

e. Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)

La condotta consiste nel:

- procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori;
- detenere lo stesso materiale di cui sopra.

La pena prevista è della reclusione fino a tre anni e della multa non inferiore ad € 1.549.

f. Pornografia virtuale (art. 600quater.1 c.p.)

La condotta consiste nel perpetrare i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere "virtuale" (ossia che rappresenta in modo realistico, immagini di minori in realtà inesistenti) mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.

g. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chiunque costringe o induce una persona ad entrare nel territorio dello Stato, o a soggiornarvi o a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello stesso per uno degli scopi illeciti contemplati, al fine di colpire il traffico in qualunque suo segmento, anche quando il territorio dello Stato non sia la destinazione finale della tratta ma solo un passaggio necessario per raggiungere altre destinazioni. Il reato si riferisce a due condotte che si sostanziano:

- nel commettere tratta di persone, dove per tratta deve intendersi ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù;
- nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità), all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o in servitù taluno.

La pena base prevista è della reclusione da otto a venti anni.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in

corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

h. Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 –bis c.p.)

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

i. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o di servitù. La pena base è della reclusione da otto a venti anni

j. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

comma 12: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

comma 12-bis: Le pene per il fatto previsto dal *comma 12* sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Il legislatore punisce dunque con questa norma il datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento

k. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)

Il soggetto attivo del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro può essere "chiunque". Si tratta dunque di reato comune, mentre soggetto passivo del reato può essere soltanto un prestatore di lavoro.

La condotta consiste nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi (intermediazione) in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; nell'utilizzare assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La pena è quella della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato,

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

1.3. Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato che Port Mobility ritiene astrattamente applicabili in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-quinquies] Delitti contro la personalità individuale	
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603 bis c.p.
[art.25-duodecies] Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 286/98
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12 co. 5 D.lgs. 286/98
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	art. 22 co. 12-bis D.Lgs. 286/98

1.4. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. la ricerca, selezione e assunzione del personale;
2. la selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura;
3. la gestione amministrativa del personale;
4. la gestione dei sistemi informatici.

1.5. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- verificare, nel processo di assunzione del personale, il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previste per l'assunzione e per la disciplina del rapporto di lavoro in generale;
- verificare il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- verificare la retribuzione dei dipendenti in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e in ogni caso proporzionata alla qualità e quantità di lavoro;
- verificare che nell'ambiente di lavoro vengano rispettate le regole di correttezza e di buon comportamento e, in ogni caso, porre particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- verificare il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- verificare l'applicazione della disciplina in materia di riservatezza;
- porre attenzione nella scelta dei fornitori richiedendo, in ogni caso, agli stessi il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, il rispetto delle

condizioni igienico/sanitarie e delle norme di sicurezza, dei diritti sindacali e dei diritti di associazione e di rappresentanza;

- verificare, nel caso in cui un fornitore abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della società, che si attenga alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro;
- informare immediatamente l'OdV qualora venga rilevata una gestione anomala del personale utilizzato dal fornitore;
- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione secondo quanto previsto nelle procedure di riferimento e nel rispetto della policy aziendale;
- utilizzare strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati in modo tale che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering").

1.6. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione di regole con riguardo al processo di assunzione, di amministrazione e di formazione del personale;
- definizione dei requisiti minimi di ingresso per tutto il personale in forza alla Società;
- definizione delle modalità attraverso cui viene garantito un adeguato inquadramento contrattuale e salariale della persona che si intende assumere;
- previsione, in caso di assunzione di lavoratori di Paesi terzi, che sia effettuata una verifica del rispetto della normativa in materia di immigrazione;
- definizione dei livelli autorizzativi necessari a fornire la preventiva approvazione per la concessione di ferie, permessi, straordinari ed eventuali anticipi sugli stipendi;
- previsione di meccanismi che impediscano la rilevazione di ore per lavori non effettuati;

- previsione di monitoraggi periodici della corrispondenza tra inquadramento contrattuale e mansione effettivamente assegnata e svolta dal dipendente;
- previsione di controlli e quadrature periodiche su cedolini elaborati e riconciliazioni delle registrazioni in contabilità generale con i libri paga e i riepiloghi mensili;
- previsione del divieto di retribuzione per contanti;
- definizione di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e nel D.Lgs. n. 101/2018;
- disciplina delle operazioni relative all'assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi;
- previsione di un controllo a campione finalizzato a garantire l'impossibilità per gli utenti di installare software non autorizzati sull'hardware fornito dalla Società;
- implementazione di metodi di identificazione e protezione dei dati sensibili;
- previsione di un piano specifico finalizzato a garantire la continuità lavorativa e un piano per la gestione del backup dei dati e del disaster recovery;
- disciplina dei principi di comportamento, le modalità e i limiti per l'utilizzo delle infrastrutture e delle risorse IT (computer, posta elettronica, connessione ad internet, rete aziendale);
- previsione del divieto di connessione a siti il cui contenuto sia indecoroso o inappropriato o comunque non coerente con gli obiettivi aziendali;
- previsione dell'espresso divieto di eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici e di reti di collegamento interne ed esterne, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- previsione del divieto di modifica delle configurazioni standard di software ed hardware aziendale;
- previsione del divieto di trasmettere o comunicare a terzi, o di acquisire a qualsiasi titoli da terzi, password, codici dati o informazioni di sorta, atti a consentire al solo legittimo detentore l'accesso o la permanenza all'interno di sistemi informatici o telematici;
- formalizzazione del processo relativo alla selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori;
- adozione del sistema di gestione integrato qualità e sicurezza ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 e 45001.

1.7. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative. Port Mobility, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica che gli permetta di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui agli artt. 25-quater.1, 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/01.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 7 - Parte Speciale G
Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione
1	27-09-21	Seconda emissione. Aggiornamento.

INDICE

1.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	4
1.1.	Premessa	4
1.2.	La tipologia dei reati	4
2.	I criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: i soggetti autori del reato e l'interesse o il vantaggio dell'ente.	5
2.1.	L'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008	6
3.	LE ATTIVITA' DI PORT MOBILITY IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	8
3.1.	L'impegno della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	8
3.2.	Attività sensibili	8
4.	L'impegno della Società in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro	9
4.1.	Principi generali di condotta	12
5.	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	14
5.1.	5.1.Ruoli e responsabilità	14
5.2.	Politica aziendale, obiettivi e Piano di miglioramento	15
5.3.	Rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008)	17
5.4.	Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008)	18
5.5.	Attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, comma 1, lett. c), D.lgs. 81/2008)	19
5.6.	Attività di Sorveglianza Sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d), d.lgs. 81/2008)	22
5.7.	Attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e), d.lgs. 81/2008)	22
5.8.	Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008); periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lett. h), D.Lgs. 81/2008); le attività di riesame (art. 30 comma 4).	23
5.9.	Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g), D.lgs. 81/2008)	25
5.10.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	25

1. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1.1. Premessa

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/01 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'articolo prevede un'aggravante qualora il reato di omicidio colposo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.lgs. 81/08 che testualmente recita:

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (comma 2): Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno – (comma 1 lett. a): *"E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;"*.

Di seguito vengono descritti i reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 25 – septies del D.lgs. 231/01.

1.2. La tipologia dei reati

a. Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".

b. Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni

o della multa da € 306,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

c. *Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)*

La lesione personale è "grave", e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è "gravissima", e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nella causazione dell'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da imprudenza, negligenza o imperizia oppure da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

2. I criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: i soggetti autori del reato e l'interesse o il vantaggio dell'ente.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto del 2001, la responsabilità da reato dell'ente sussiste laddove il reato:

1. sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio;
2. sia stato commesso a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

Nel novero dei soggetti che si trovano in posizione apicale rientrano tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché a coloro che anche di fatto esercitano le medesime funzioni, (il datore di lavoro, i dirigenti, i direttori di stabilimento).

La seconda categoria di soggetti presa in considerazione dalla norma è costituita da coloro che ricoprono nell'ente ruoli subordinati, essendo sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quanti si trovano in posizione apicale: i preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Ulteriore presupposto, perché possa rinvenirsi una responsabilità da reato della persona giuridica, è che i soggetti ora menzionati abbiano agito delittuosamente nell'interesse dell'ente ovvero che questi abbia comunque tratto un vantaggio dall'illecito. Dottrina e giurisprudenza hanno più volte sottolineato come la responsabilità della società, con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli artt. 589 e 590 c.p., non debba necessariamente fondarsi sulla volontà del soggetto agente di perseguire un interesse dell'ente per il cui conto agisce - essendo tale atteggiamento della volontà incompatibile con il carattere colposo dei suddetti illeciti - ma è sufficiente che, in termini meramente oggettivi, la persona giuridica abbia comunque tratto un vantaggio dall'accaduto.

Pertanto, un semplice risparmio in termini di costi per la salute e sicurezza in materia di lavoro, può configurare il criterio dell'interesse o del vantaggio economico per la società ai fini della sua imputazione.

2.1. L'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008

Le norme previste nel D.lgs. 81/08 danno attuazione all'art. 1 della L. n. 123/2007 recante il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un testo normativo.

Il D.lgs. 81/08 prevede all'art. 30 che l'Ente possa andare esente da responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 per la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo, qualora adotti un Modello di Organizzazione che rispetti tutti i requisiti elencati nello stesso articolo.

In particolare, l'art. 30 dispone che il Modello adottato deve assicurare un sistema aziendale che adempia tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quale emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitarie;
- alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre per effetto del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, l'Ente deve, inoltre, prevedere nel proprio Modello:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte quelle attività necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui sopra;
- un'articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- che il riesame e l'eventuale modifica del Modello stesso siano adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività.

Infine, il comma 5 dell'art. 30, dispone che *"In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

3. LE ATTIVITA' DI PORT MOBILITY IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

3.1. L'impegno della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Port Mobility si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro operando nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. Essa, pertanto, si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, di ridurre e quindi gestire i rischi per i lavoratori. Coerentemente con quelli che sono i propri principi ispiratori Port Mobility ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015, certificato da un Ente Terzo Accreditato (RINA Services S.p.A.) Ritenendo imprescindibile ed in linea con i propri valori la prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei propri lavoratori, in data 26-04-2017 l'Organo amministrativo ha approvato il Modello di Organizzazione e, nell'ottica del miglioramento continuo, la Società ha ritenuto opportuno integrare il proprio Sistema di Gestione rendendolo conforme anche ai requisiti della BS OHSAS 18001:2007 (ora ISO 45001:2018) norma richiamata dall'art. 30, comma 5, quale linea guida per la costruzione dei modelli organizzativi per la sicurezza di cui allo stesso articolo 30 comma 1, per le parti corrispondenti. Oggi, dunque, Port Mobility ha implementato e ha deciso di gestire in maniera integrata il proprio Sistema di Gestione Qualità e Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro nel rispetto dei requisiti cogenti applicabili e dei requisiti stabiliti dall'organizzazione stessa. La presente Parte Speciale descrive il sistema di gestione adottato dalla Port Mobility S.p.A. al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01.

3.2. Attività sensibili

Port Mobility è una Società per la gestione di servizi di mobilità di interesse generale all'interno delle aree demaniali del Porto di Civitavecchia di pertinenza dell'Autorità Portuale di Civitavecchia (istituita con il D.lgs. n. 84/94). Essa si occupa della realizzazione e della gestione di un sistema di parcheggi, di breve e lunga sosta, della gestione dell'infomobilità e delle attività di manutenzione programmata e non programmata. A titolo esemplificativo, non esaustivo, essa eroga i seguenti servizi: preimbarco, infomobilità, gestione dei parcheggi di breve e lunga sosta, presidio aree portuali h. 24, gestione cancelli banchine, assistenza passeggeri in imbarco/sbarco in banchina, gestione dei trasporti eccezionali, manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici, del manto stradale e delle sovrastrutture stradali, realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, servizio navette, gestione dell'Infopoint, gestione sala controllo.

Le sedi di lavoro del personale sono:

- palazzina uffici, edificio di due piani dei quali solo il primo occupato dal personale di Port Mobility;
- locali in prefabbricato per spogliatoi, servizi igienici e docce area portuale nord;
- postazioni fisse e mobili nelle aree di transito veicolari esterne;
- aree di preimbarco (parcheggi "dinamici");
- sala controllo presso il varco Vespucci;
- info-point all'interno del Terminal Autostrade del Mare;
- aree parcheggio "Bramante", ex -"Silos", "Cruise", "Nord" dove sono presenti delle cabine prefabbricate d'appoggio;
- banchine commerciali e passeggeri.

Tutti i luoghi di lavoro sopra indicati sono conformi alle caratteristiche di cui all'All. IV del D.lgs. n. 81/08 nonché oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarne le previste caratteristiche di igienicità, salubrità e sicurezza.

La Società, ai fini della redazione della presente Parte Speciale, ha considerato rilevanti i fattori di rischio identificati e valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi elaborato ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

4. L'impegno della Società in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Port Mobility si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SSLL) che esprime e realizza attraverso una propria Politica per la Qualità e la SSLL e l'impegno per il rispetto della legislazione e delle regolamentazioni applicabili alla prevenzione degli infortuni ed al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, definendo gli obiettivi da perseguire nell'applicazione del Sistema di Gestione Integrato e nelle Procedure ad esso collegate.

L'impegno di Port Mobility si concretizza nei seguenti obiettivi:

- assicurare al mercato di riferimento la qualità attesa per i propri servizi;
- affermare un'immagine di superiorità organizzativa, professionale e di attenzione ai bisogni ed alle aspettative dei clienti;
- coltivare rapporti duraturi e di partnership con clienti e fornitori;
- individuare le attività che possano generare possibili situazioni di rischio per i lavoratori della Società, o per chiunque si trovi a svolgere nell'area aziendale attività lavorative, e

pianificare il loro trattamento per ridurre la probabilità che avvengano infortuni e/o incidenti;

- assicurare la conformità ai regolamenti vigenti, della legislazione applicabile, dei requisiti di altro tipo sottoscritti, monitorandone gli aggiornamenti;
- prevenire infortuni e malattie derivanti dall'attività lavorativa;
- garantire la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro;
- operare per il continuo coinvolgimento del personale e per lo sviluppo delle competenze, mediante l'organizzazione di momenti di formazione, informazione e addestramento, perseguendo la crescita, la consapevolezza ed il senso di responsabilità di tutte le risorse umane che costituiscono l'investimento più importante;
- garantire l'impegno costante al rispetto di prescrizioni legali applicabili, al Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01 al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori e prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo alla Società, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 art. 25-septies;
- impegnarsi nell'informare, formare, motivare e coinvolgere tutti i dipendenti affinché svolgano i propri compiti in conformità agli obiettivi, fornendo loro l'adeguata preparazione a rispondere in modo efficace alle emergenze e assicurarsi che anche coloro che lavorano per conto dell'organizzazione eseguano le varie attività nel rispetto della nostra Politica e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01;
- incrementare la cultura del miglioramento continuo e dell'innovazione dei servizi erogati in modo che diventi un bene fondamentale della Società, attraverso una costante verifica dell'efficacia delle proprie azioni;
- definire gli obiettivi di performance da monitorare nel tempo con l'ausilio di indicatori numerici, allo scopo di assicurare il miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema;
- operare attraverso un Sistema di Gestione integrato in cui lo scambio d'informazioni e le sinergie tra le funzioni rappresentino valori strategici, garantendo un ottimale flusso di comunicazioni all'interno ed all'esterno dell'Azienda.

La Società ha predisposto apposito documento per l'individuazione di specifici indicatori aziendali necessari al monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi a breve termine. I risultati di tale monitoraggio sono registrati ed analizzati in sede di Riesame della Direzione, così da valutare

ed assicurare la continua adeguatezza oltre al miglioramento delle metodiche aziendali e del Sistema di Gestione stesso.

Per il raggiungimento degli obiettivi la Direzione si impegna a:

- assicurare che la Politica Aziendale sia sostenuta a tutti i livelli dell'organizzazione della Società;
- coinvolgere e consultare i collaboratori sulle tematiche relative alla Sicurezza sul Lavoro, anche attraverso i rappresentanti per la Salute e Sicurezza;
- garantire le risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- incoraggiare il miglioramento continuo delle capacità individuali di ogni collaboratore e l'instaurazione del migliore clima aziendale.

Inoltre, la Direzione aziendale si impegna affinché:

- gli aspetti relativi alla Salute e Sicurezza siano considerati quali contenuti essenziali nella fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti;
- tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni per abbattere l'impatto ambientale e nella consapevolezza delle proprie responsabilità nell'ambito del Sistema di Gestione Aziendale;
- tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, ivi compresi quelli sulla Salute e Sicurezza e sulla gestione Ambientale;
- la divulgazione della Politica Aziendale, nonché degli obiettivi avviene attraverso la distribuzione del presente documento e della documentazione del Sistema di Gestione Aziendale.

La Politica è divulgata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo della Port Mobility affinché queste siano consapevoli dei propri impegni nel Sistema di Gestione Aziendale. L'adeguatezza della Politica aziendale viene riesaminata periodicamente dalla direzione che definisce, altresì, valori misurabili per gli obiettivi sopra esposti.

La Società si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro operando nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e delle altre normative applicabili.

Al fine di ottemperare l'impegno di cui sopra Port Mobility, in base a quanto previsto nella disposizione normativa di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/08, ha volontariamente definito, implementato

e certificato un Sistema di Gestione Aziendale per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori in conformità alla norma UNI EN ISO 45001: 2018 (già BS OHSAS 18001:2007), assicurando l'adempimento degli specifici obblighi giuridici richiesti dal legislatore nell'articolo 30 del D.lgs. 81/08.

4.1. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate nonché al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei sotto menzionati documenti organizzativi:

- a. operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia;
- b. osservare i principi di comportamento indicati nella presente parte speciale, nel Codice Etico e nel sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro definito in conformità a quanto richiesto dal D.lgs. 81/08;
- c. osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/01, la violazione delle quali comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- d. conoscere l'organigramma aziendale e gli schemi organizzativi;
- e. attenersi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- f. redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- g. astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare rischi per la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori;

- h. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- i. partecipare ai programmi di formazione.

Port Mobility, inoltre, ritiene vincolanti:

- *Per i lavoratori dipendenti* gli "Obblighi dei lavoratori" di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 e di seguito citato :

"ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

In particolare, i lavoratori devono:

- a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto (81/08) o comunque disposti dal medico competente".

Per i *Terzi fornitori*:

- a. assicurare la propria competenza tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b. fare proprie le informazioni fornite dal datore di lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal datore di lavoro;
- c. cooperare con il datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro riguardanti l'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- d. coordinare con il datore di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;
- e. rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- f. rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1. 5.1.Ruoli e responsabilità

Port Mobility si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro operando nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Essa, pertanto, si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre i rischi per i Lavoratori. Il Datore di Lavoro di Port Mobility, nella persona del Presidente del C.d.A., ha provveduto all'analisi delle attività lavorative valutando i rischi derivanti dai pericoli presenti sui luoghi di lavoro pervenendo alla redazione, secondo le modalità contenute negli artt. 17, 18, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, del Documento di Valutazione dei Rischi.

Port Mobility, nello sviluppo del proprio servizio di prevenzione e protezione, ha provveduto:

- ad eseguire la Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- alla istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- alla nomina del Delegato funzionale alla Sicurezza;
- alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- alla designazione dei Lavoratori incaricati della Prevenzione Incendi, della Gestione delle Emergenze e del Primo Soccorso;
- alla designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- alla istituzione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria;
- alla definizione di un Piano di emergenza;
- alla definizione, formalizzazione e implementazione di un corpo di procedure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla organizzazione di attività di formazione/informazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Port Mobility assicura una chiara attribuzione di ruoli, responsabilità ed autorità nell'ambito della propria Organizzazione, tenendo conto di quanto disposto dalla legislazione. Tale attribuzione è nota a tutti ed effettivamente adottata con l'approvazione dell'Organigramma Aziendale e del Mansionario.

5.2. Politica aziendale, obiettivi e Piano di miglioramento

Port Mobility, tenendo conto della natura e delle dimensioni dei rischi aziendali per la SSLL, ha definito e mantiene aggiornata la Politica per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di indirizzare le proprie attività e rendere partecipi tutti i livelli aziendali riguardo obiettivi e traguardi da raggiungere. Con tale documento la Società, nella figura del Datore di Lavoro, si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e si impegna, altresì, a:

- Assicurare al mercato di riferimento la qualità attesa per i propri servizi.
- Affermare un'immagine di superiorità organizzativa, professionale e di attenzione ai bisogni ed alle aspettative dei clienti.
- Coltivare rapporti duraturi e di partnership con clienti e fornitori.
- Ricerca di fornitori, appaltatori e collaboratori qualificati rispetto ai criteri stabiliti internamente in merito agli aspetti salute e sicurezza.
- Individuare le attività che possano generare possibili situazioni di rischio per i lavoratori della Società, o per chiunque si trovi a svolgere nell'area aziendale attività lavorative, e pianificare il loro trattamento per ridurre la probabilità che avvengano infortuni e/o incidenti.

- Assicurare la conformità ai regolamenti vigenti, della legislazione applicabile, dei requisiti di altro tipo sottoscritti, monitorandone gli aggiornamenti.
- Prevenire infortuni e malattie derivanti dall'attività lavorativa.
- Garantire la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro.
- Operare per il continuo coinvolgimento e partecipazione del personale e per lo sviluppo delle competenze, mediante l'organizzazione di momenti di formazione, informazione e addestramento, perseguendo la crescita, la consapevolezza ed il senso di responsabilità di tutte le risorse umane che costituiscono l'investimento più importante.
- Incrementare la cultura del miglioramento continuo e dell'innovazione dei servizi erogati in modo che diventi un bene fondamentale della Società, attraverso una costante verifica dell'efficacia delle proprie azioni.
- Definire gli obiettivi di performance da monitorare nel tempo con l'ausilio di indicatori numerici, allo scopo di assicurare il miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema.
- Operare attraverso un Sistema di Gestione integrato in cui lo scambio d'informazioni e le sinergie tra le funzioni rappresentino valori strategici, garantendo un ottimale flusso di comunicazioni all'interno ed all'esterno dell'azienda.
- Garantire l'impegno costante al rispetto di prescrizioni legali applicabili, al Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01 al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori e prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo alla Società, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 art. 25-septies.
- Informare, formare, motivare e coinvolgere tutti i dipendenti affinché svolgano i propri compiti in conformità agli obiettivi, fornendo loro l'adeguata preparazione a rispondere in modo efficace alle emergenze e assicurarsi che anche coloro che lavorano per conto dell'organizzazione eseguano le varie attività nel rispetto della nostra Politica e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01.
- Prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/01.
- Prevedere idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito agli incidenti, ai mancati incidenti e con riguardo ad ogni criticità capace di determinare una possibile mancata conformità legislativa.

Per il raggiungimento degli obiettivi la Direzione si impegna, inoltre, a:

- Assicurare che la Politica Aziendale sia sostenuta a tutti i livelli dell'organizzazione della Società.
- Coinvolgere e consultare i collaboratori sulle tematiche relative alla Sicurezza sul Lavoro, anche attraverso i rappresentanti per la Salute e Sicurezza.
- Garantire le risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
- Incoraggiare il miglioramento continuo delle capacità individuali di ogni collaboratore e l'instaurazione del migliore clima aziendale.

Inoltre, la Direzione aziendale si impegna affinché:

- Gli aspetti relativi alla Salute e Sicurezza siano considerati quali contenuti essenziali nella fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti.
- Tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni per abbattere l'impatto ambientale e nella consapevolezza delle proprie responsabilità nell'ambito del Sistema di Gestione Aziendale.
- Tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, ivi compresi quelli sulla Salute e Sicurezza.

La divulgazione della Politica Aziendale, nonché degli obiettivi avviene attraverso la distribuzione del documento e della documentazione del Sistema di Gestione Aziendale.

La Politica è divulgata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo della Port Mobility affinché queste siano consapevoli dei propri impegni nel Sistema di Gestione Aziendale.

L'adeguatezza della Politica aziendale viene riesaminata periodicamente dalla direzione che definisce altresì valori misurabili per gli obiettivi sopra esposti.

5.3. Rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici [art. 30, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008]

Port Mobility per garantire la conoscenza e l'aggiornamento delle normative e della documentazione cogente applicabile nella gestione del servizio e del sistema stesso, è attiva, nella figura del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI), nella ricerca e nell'acquisizione di tali documenti (aggiornamenti compresi) attraverso la consultazione dei siti web specifici nonché attraverso la consultazione di testi normativi e della Gazzetta Ufficiale.

Il RSPP, al fine di armonizzare i comportamenti nell'ambito di propria competenza, analizza ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, etc.; individua le disposizioni normative che interessano la Società; procede all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme applicabili all'attività svolta dalla Società; riporta tali requisiti e adempimenti in apposito elenco.

Port Mobility ha definito la procedura "Gestione della Documentazione" (PG 06) nel cui modulo di registrazione "Registro prescrizioni applicabili e VCL" (PG 06 Mod. 02) il RSGL cataloga i documenti acquisiti, indicandone il titolo, la data di emissione e gli adempimenti derivanti. Come strumento di verifica e tenuta sotto controllo delle attrezzature/macchine in forza a Port Mobility, la Società ha implementato il modello "Registro manutenzione mezzi" (PG 04 Mod. 04) e il modello Registro attrezzature (PG 04 Mod. 02) gestito secondo le modalità descritte nella procedura "Manutenzione mezzi ed attrezzature" (PG 04). Il Responsabile delle manutenzioni ha l'obbligo di tenere sotto controllo le scadenze e di aggiornare il registro degli interventi effettuati.

5.4. Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti [art. 30, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008]

Il Datore di Lavoro di Port Mobility ha provveduto all'analisi delle attività lavorative valutando i rischi derivanti dai pericoli presenti sui luoghi di lavoro per arrivare alla redazione, ex artt. 17, 18, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, del Documento di Valutazione dei Rischi. Per la sua elaborazione si è avvalso del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente per quanto di sua competenza, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per quanto riguarda i rischi per la sicurezza, ciascuna attività lavorativa risulta potenziale fonte di pericolo e la valutazione del rischio conseguente viene effettuata nel "Documento di Valutazione dei Rischi aziendali". Il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali effettua una mappatura dei rischi presenti nelle diverse aree ed attività aziendali e, a fronte delle situazioni operative e di altri parametri rilevanti, arriva a stimare i livelli di rischio presenti nelle diverse operazioni lavorative e secondo le varie condizioni di accadimento. Per le attività individuate come fonti di rischio non trascurabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'azienda ha predisposto opportuni documenti, che sono gestiti dal punto di vista della documentazione all'interno del Modello di Organizzazione e Gestione. Il rispetto delle prescrizioni di sicurezza impartite nei citati documenti, sia in forma pianificata che in forma estemporanea, costituisce oggetto di controllo operativo. Tutte le attività di controllo e pianificazione sono contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi.

La Valutazione è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La Valutazione dei Rischi è aggiornata con le modalità previste dall'art. 29 del D. Lgs.81/08:

- in occasione di modifiche significative al processo produttivo o all'articolazione del lavoro ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori;
- in relazione al grado dell'evoluzione tecnica in materia di prevenzione e protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- a seguito di malattie professionali;
- a seguito di prescrizioni da parte degli organi di controllo;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

La Valutazione dei Rischi individua chiaramente le misure di prevenzione e protezione e contiene, inoltre, un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La descrizione della valutazione dei rischi di natura chimica, fisica e biologica è contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.

Gli interventi di miglioramento sono programmati in base alla loro priorità e quindi tenendo conto della rilevanza del rischio come scaturita dal processo di valutazione.

La Società ha anche definito i seguenti moduli di avvenuta consegna dei DPI: il "Registro consegna DPI (PG 11 "Controllo operativo" Mod.07).

5.5. Attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza [art. 30, comma 1, lett. c), D.lgs. 81/2008]

- **Gestione delle emergenze e primo soccorso**

Per individuare, prevenire ed affrontare le situazioni di emergenza che possano comportare un danno all'ambiente, alle persone o alle cose e definire le modalità attuative riferibili al primo soccorso, Port Mobility ha definito i piani delle emergenze negli allegati al DVR (Allegato XII– Piano di Emergenza ed Evacuazione; Allegato XII-bis Piano di Emergenza ed Evacuazione). Detti piani coprono tutte le esigenze definendo le responsabilità e le modalità di attuazione.

Il Datore di Lavoro, previa consultazione del RLS e del Medico Competente, ha nominato gli Addetti al Primo Soccorso e gli Addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione. L'elenco degli addetti antincendio/primo soccorso viene reso noto a tutti i lavoratori e messo a loro disposizione tramite apposita lista affissa in bacheca.

Allo scopo di poter attuare le azioni di soccorso in modo rapido ed efficace, il RSPP pianifica adeguata informazione, formazione e addestramento del personale atto a gestire tali situazioni. Per il personale coinvolto sono previste, come addestramento, simulazioni finalizzate a verificare

l'efficacia delle azioni di contenimento e soccorso descritte nei Piani di Emergenza della Società allegati al DVR, oltre alla formazione triennale obbligatoria. Port Mobility ha, infine, assegnato ad una ditta esterna il compito di verificare semestralmente il contenuto delle cassette/pacchetti di medicazione, eventualmente integrandolo dei presidi mancanti.

- **Gestione degli appalti**

Port Mobility gestisce i propri fornitori secondo quanto dettagliato nella procedura "Approvvigionamento, gare e affidamenti" (PG 03) nella quale vengono definite le responsabilità e le modalità operative del processo.

Tutte le attività svolte dalla Port Mobility per i servizi affidati in forza della Convenzione n. 2956 del 26/05/2005 vengono affidate tramite evidenza pubblica. La Port Mobility adotta le modalità, le soglie e gli obblighi come previsti dal Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016).

I principi che regolano le azioni e le attività della Società relativamente ai contratti disciplinati del suddetto Decreto, sono ispirati al rispetto della concorrenza, della non discriminazione, della trasparenza dei comportamenti in tutta la fase negoziale.

L'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016 avviene del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

La procedura PG 03 "Approvvigionamento, gare e affidamenti" definisce nel dettaglio la metodologia seguita in veste di stazione appaltante.

Nel caso di partecipazione a gare la Port Mobility seguirà la procedura dettata dall'Ente Appaltante, producendo la documentazione necessaria e sviluppando un'offerta.

La Società ha definito il "Regolamento Appalti" (PG 03 IO 01), ossia il regolamento unico per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture come da D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel quale si definisce il dettaglio delle procedure da seguire in funzione delle soglie di spesa.

Port Mobility per gli affidamenti esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016 provvede a definire le modalità di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori di materiali e servizi:

- Definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/monitoraggio
- Valuta l'idoneità tecnico professionale
- Tiene conto della rispondenza della fornitura con le specifiche di acquisite.

La Società mette a disposizione di ogni potenziale fornitore un canale sulla pagina web aziendale dove poter inviare richiesta per entrare a far parte dell'albo fornitori qualificati.

Oltre ad un modulo di richiesta dove si richiedono informazioni relative all'anagrafica ed alla tipologia di fornitura, viene richiesto l'invio del DURC e della visura camerale.

La Società analizza scrupolosamente i potenziali fornitori assicurando l'idoneità tecnico professionale. A tale scopo viene richiesto di compilare apposita modulistica (PG 03 Mod.01 "Dichiarazione possesso requisiti tecnico professionali") ed allegare tutta la documentazione richiesta.

Tutta la gestione dei fornitori avviene su apposito gestionale, che tiene traccia di ogni richiesta e documentazione acquisita, così come dell'intero storico forniture. A seconda dello stato di avanzamento della documentazione utile a qualificare un fornitore questo viene catalogato come validato o in approvazione.

Una volta qualificati i fornitori sono utilizzabili dall'ufficio acquisti per richiedere preventivi di offerta per un materiale od un servizio.

Come detto i principi che regolano le azioni e le attività della Società sono ispirati al rispetto della concorrenza, della non discriminazione, della trasparenza dei comportamenti in tutta la fase negoziale.

L'affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016 avviene del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. La scelta finale di tali fornitori è determinata da fattori quali:

- convenienza
- tempi di consegna
- servizi di assistenza
- precedenti esperienze
- referenze o campioni di prodotto

- **Riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

Attraverso la procedura "Comunicazione, consultazione e partecipazione" (PG 12) Port Mobility descrive le modalità di comunicazione adottate su tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, sia interne che esterne. Le registrazioni avvengono nel modulo "Partecipazione e consultazione" (PG 12 Mod.01).

La divulgazione delle informazioni all'interno della Società è responsabilità del RSPP e del Delegato funzionale per la Sicurezza ed avviene tramite riunioni interne, comunicazioni verbali o e-mail dirette ai responsabili, oppure in occasione di corsi di formazione. Inoltre, su problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, i Lavoratori possono servirsi della mediazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che ha l'autorità e la responsabilità, quando richiesto, di ricevere

richieste, suggerimenti e proposte da parte del personale e di riferirli alla Direzione, allo scopo di migliorare il grado globale di sicurezza dell'azienda.

La responsabilità delle comunicazioni esterne è invece del Datore di Lavoro, avvalendosi della collaborazione del RSPP, del Delegato funzionale e delle aree aziendali competenti.

I Lavoratori sono regolarmente coinvolti:

- nell'identificazione dei pericoli e nella valutazione dei rischi;
- nella designazione, secondo le modalità di legge vigenti, del loro Rappresentante in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Port Mobility si dichiara disponibile a ricevere i Lavoratori, singolarmente o in gruppi, per discutere su specifiche tematiche di sicurezza.

Infine, momento specifico di consultazione è la Riunione Periodica (ex art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che viene effettuata dalla Società almeno una volta l'anno.

5.6. Attività di Sorveglianza Sanitaria [art. 30, comma 1, lett. d), d.lgs. 81/2008]

Il Datore di Lavoro ha nominato il Medico Competente per la Società verificando il possesso dei requisiti previsti per legge (art. 38 e 39 del D. Lgs.81/08 e smi).

Il Medico Competente, oltre a collaborare alla valutazione dei rischi, programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici tenendo conto, per la periodicità, delle normative applicabili e del livello di rischio.

Inoltre, Il Medico Competente elabora dati sulla salute dei lavoratori in modo da avviare lo studio per l'individuazione del nesso di causalità tra eventuali malattie sviluppatesi e gli agenti di rischio presenti nelle attività lavorative.

Port Mobility tiene sotto controllo la Sorveglianza Sanitaria del proprio personale attraverso la "Piattaforma SiLeAd"; infine, la Società provvede ad archiviare tutta la documentazione relativa alla Sorveglianza Sanitaria nelle singole cartelle dipendente e nella piattaforma SiLeAd, avendo cura di salvaguardare il segreto professionale e la privacy.

5.7. Attività di informazione e formazione dei lavoratori [art. 30, comma 1, lett. e), d.lgs. 81/2008]

Port Mobility ha implementato una procedura per la gestione della formazione/addestramento del proprio personale (PG 05 "Formazione").

Annualmente (preferibilmente in occasione del riesame) viene elaborato un "Programma annuale di formazione" (Mod. 01 PG 05 "Formazione"), prevedendo, essenzialmente la formazione relativa ad attività operative, al Modello di Organizzazione e Gestione, alle procedure definite ed agli

adempimenti formativi obbligatori. Ovviamente, tale documento, viene aggiornato in occasione di eventuali revisioni del DVR, di modifiche legislative, di nuove assunzioni, di cambi di mansioni, di cambi attività o di processi.

La presenza del personale agli interventi formativi viene registrata attraverso il modello "Registro della formazione" (Mod. 03 PG 05 "Formazione").

All'interno della "Scheda del personale-Sicurezza" (Gestionale) viene registrata la formazione effettuata, la data e l'eventuale scadenza, la durata, il criterio di verifica dell'efficacia, il responsabile della valutazione ed infine l'esito della valutazione.

5.8. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008); periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate [art. 30, comma 1, lett. h), D.Lgs. 81/2008]; le attività di riesame (art. 30 comma 4).

Port Mobility attraverso le modalità definite nella procedura "Audit interno" (PG 09) verifica periodicamente l'efficacia del proprio Sistema di Gestione ed il rispetto dei requisiti legali. Le verifiche sono effettuate da personale competente, programmate, pianificate e registrate (attraverso modulistica di registrazione della PG 09 "Audit Interno": Mod.01 "Programma annuale degli AI"; Mod.02 "Piano dell'AI"; Mod.03 "Rapporto dell'audit interno"; Mod.04 "Check list").

Il RSGI è incaricato di programmare gli audit (PG 09 Mod.01 "Programma annuale degli AI"), incaricare l'auditor, verificare il rispetto del programma e verificare le risultanze (PG 11 Mod.03 "Rapporto dell'audit interno" e Mod.04 "Check list"). Il RSGI si assicura che il Sistema venga completamente verificato almeno una volta ogni anno e si assicura che le funzioni interessate siano preliminarmente avvertite in modo da rendersi presenti e disponibili (PG 09 Mod.02 "Piano dell'AI"). Per gestire eventuali non conformità (NC), la Società ha implementato una procedura per la gestione delle stesse (PG 07 "Gestione delle NC, Reclami, Infortuni, Incidenti, Quasi-incidenti) ed una procedura per la gestione delle azioni correttive (AC) e preventive (AP) (PG 08 "Gestione delle AC").

Port Mobility identifica come Non Conformità:

- ritardi nel servizio;
- fornitura non conformi alle specifiche d'acquisto;
- guasti alle attrezzature;
- indisponibilità di risorse e mezzi;
- infortuni;
- incidenti;
- mancati incidenti.

Attraverso la PG 07 "Gestione delle NC, Reclami, Infortuni, Incidenti, Quasi-incidenti" e la relativa modulistica la Società:

- registra e descrive gli eventi considerati NC;
- determina il trattamento della NC;
- analizza le cause;
- determina la necessità di AC;
- stabilisce le responsabilità.

Attraverso, invece, la procedura "Gestione delle AC" (PG 08) la Società definisce le modalità per individuare e porre in atto azioni correttive e preventive verificandone l'efficacia.

La Direzione riesamina periodicamente, almeno una volta ogni anno, il Sistema di Gestione Aziendale come descritto nella PG 10 "Analisi e miglioramento".

Durante il riesame devono essere trattati necessariamente i seguenti punti, verbalizzati attraverso il modello PG 10 Mod.03 "Verbale di Riesame":

- i risultati del monitoraggio interno con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- gli esiti delle azioni intraprese nel precedente riesame e la loro efficacia;
- i dati sugli infortuni e malattie professionali;
- le analisi delle cause di eventuali infortuni, incidenti e situazioni di emergenza;
- le relazioni del Medico Competente;
- i cambiamenti, interni ed esterni, rilevanti per l'impresa e l'emergere di eventuali nuovi rischi;
- i rapporti sulle prove di emergenza;
- i risultati delle azioni correttive e preventive intraprese;
- i risultati della consultazione e del coinvolgimento;
- i dati sulla formazione e addestramento effettuati;
- i risultati di audit interni o esterni (seconda o terza parte).

Inoltre, come descritto nella procedura "Controllo operativo" (PG 11), il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e le funzioni interessate - a seguito dell'analisi del Documento di Valutazione dei Rischi e in accordo con la Politica, gli obiettivi e i traguardi che l'azienda si è posta - provvede a identificare le operazioni e le attività di controllo da effettuare ai rischi ritenuti significativi nel DVR.

Il RSPP, nel rispetto della legislazione applicabile, provvede ad assicurare che ciascuna di queste attività sia adeguatamente regolata da istruzioni che ne definiscano i criteri operativi, usufruendo di

quanto già definito nel Modello di Organizzazione e Gestione e, eventualmente, integrando tale documentazione.

In conseguenza di modifiche nei processi e nelle attività dell'azienda, o in caso di introduzione di nuove lavorazioni che diano luogo a nuove fonti di rischio per la sicurezza, il RSPP congiuntamente al Datore di Lavoro, verifica e adegua, se necessario, i criteri operativi applicati.

5.9. Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge [art. 30, comma 1, lett. g), D.lgs. 81/2008]

Port Mobility ha implementato una procedura per gestire, archiviare e tenere sotto controllo i documenti e le certificazioni obbligatori per legge, oltre quelli di Sistema (PG 06 "Gestione della Documentazione") e tutta la documentazione di sito.

Nella procedura vengono definite le modalità di distribuzione, conservazione, controllo, revisione e le responsabilità. A supporto di tale procedura la Società ha implementato la necessaria modulistica:

- PG 06 Mod.01 "Elenco generale dei documenti";
- PG.06 Mod.02 "Elenco dei documenti di riferimento";
- PG 06 Mod.03 "Verbale di riunione"
- PG 06 Mod.04 "Registro prescrizioni applicabili e VCL".

La PG 06 "Gestione della Documentazione" stabilisce:

- le modalità di redazione, verifica ed approvazione della documentazione;
- l'identificazione (codifica, data, revisione);
- le modalità di distribuzione;
- le modalità di archiviazione;
- le modalità di revisione;
- le responsabilità.

Il Sistema di Gestione di Port Mobility si articola nei seguenti documenti e registrazioni:

- Modello di Organizzazione e Gestione (documento di primo livello);
- Procedure (documento di secondo livello);
- Istruzioni Operative (documento di terzo livello);
- Modelli di registrazione (documento di quarto livello).

5.10. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo periodici sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni

contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, Port Mobility ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/01.

Con particolare riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Port Mobility ha previsto che l'Organismo di Vigilanza sia, in ogni caso, destinatario del seguente flusso informativo:

- risultanze degli audit di terza parte condotti sul Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro certificato ISO 45001:2018 (già BS OHSAS 18001:2007);
- risultati delle ispezioni/verifiche in occasione di audit interni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- le segnalazioni effettuate dai lavoratori al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti, aventi ad oggetto eventuali anomalie dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonché le situazioni di pericolo di cui siano venuti a conoscenza;
- le denunce e/o gli esposti formulati contro la Società in ordine ai possibili violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- i programmi di miglioramento del SGSSL definiti dall'Alta Direzione;

- gli aggiornamenti del Documento sulla Valutazione dei Rischi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la copia del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U. n. 81/08;
- tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, nonché quelli relativi ai mancati infortuni;
- l'avvio di procedimenti disciplinari per cause riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro;
- i verbali di riesame della Direzione o di eventuali riunioni intermedie aventi ad oggetto il SGSSL adottato dalla Società;
- gli eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni;
- le denunce e/o gli esposti formulati contro la Società in ordine ai possibili violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- gli aggiornamenti del documento sulla valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'avvio di procedimenti disciplinari per cause riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Allegato 8 - Parte Speciale H

*Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione
1	21-03-19	Seconda emissione - Aggiornamento normativo (D.lgs. n.21/2018) con modifica dei seguenti paragrafi: 1.1, 1.2 (lett. d).
2	27-09-21	Terza emissione – Inserimento paragrafo 1.3

INDICE

1.	DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	4
1.1	Premessa	4
1.2	La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio.....	5
1.3	Reati applicabili	8
1.4	Attività sensibili.....	8
1.5	Principi generali di condotta	8
1.6	Standard di controllo adottati	10
1.7	Procedure specifiche	11
1.8	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	11

1. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1.1 Premessa

L'art. 25-octies del D.lgs. 231/01 richiama i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

La Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha apportato modifiche all'art. 25-octies introducendo all'art. 3 – recante "Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio"- l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio" prevedendo altresì l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – artt. 648 bis e 648 ter c.p. – in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoriciclaggio. La Legge 186/2014 ha quindi modificato l'art. 25-octies del D. Lgs 231/01 che richiama ora anche il nuovo reato di autoriciclaggio quale reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente oltre ai nuovi limiti edittali previsti per gli artt. 648 bis e 648 ter c.p.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018 A tal fine il decreto introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche.

In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, riportandole nel codice penale ed ha modificato alcuni articoli del codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale il d.lgs. n. 21/18 ha abrogato l'art. 7 del decreto – legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Pertanto, nell'art. art. 648-ter.1 codice penale (Autoriciclaggio) il richiamo è da intendersi riferito all'art. 416-bis.1 del codice penale (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) inserito dal D.lgs. n. 21/18.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

1.2 La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Reato che può essere commesso da chiunque e la cui condotta si sostanzia nel:

- acquistare (a titolo gratuito od oneroso) denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (ossia cose che furono utilizzate o destinate al compimento del delitto);
- ricevere tali cose;
- occultarle (nasconderle anche temporaneamente dopo averle avute a disposizione);
- intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La condotta deve essere eseguita al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La pena base è la reclusione sino a sei anni e la multa da € 516 ad € 10.329.

b. Riciclaggio (art. 648bis c.p.)

Reato che può essere commesso da chiunque e la cui condotta si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. [Sostituire significa: scambiare e rimpiazzare il denaro o un'altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità "puliti". Trasferire significa: far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un'altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse.
- realizzare altre azioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ossia compiere qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di altro reato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.032 ad € 15.493.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)

Reato comune la cui condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. *Impiegare*, nel caso di specie significa investire a scopo di lucro mentre per *attività economiche o finanziarie* si intendono quelle idonee a procurare profitto (ad es. banche, società di intermediazione mobiliare, ecc.).

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.031 ad € 15.493. Si procede d'ufficio.

La normativa italiana, in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio, prevede disposizioni finalizzate ad ostacolare le pratiche di riciclaggio vietando, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di somme rilevanti attraverso strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

d. Autoriciclaggio (art. 648ter1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

"Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni".

"Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7, D.lg. 152/1992, convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991, e successive modificazioni (richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)."

"Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

"La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale".

"La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

Il nuovo art. 648 ter.1 c.p. punisce l'autore del reato presupposto (delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio è, dunque, un reato proprio la cui condotta tipica si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie.

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla «ripulitura» del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi, ad esempio, mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro.

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione.

Sulla base delle condotte che sono sanzionate nella presente Parte Speciale, e in particolare per quelle relative alla commissione del nuovo reato di autoriciclaggio, la Società ritiene importante richiamare l'attenzione dei destinatari del Modello Organizzativo sui reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205".

Di seguito si richiamano i reati tributari penalmente rilevanti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- Indebita compensazione (art. 10 quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11)
- Manomissione o alterazione di apparecchi misuratori fiscali; stampa o uso di ricevute fiscali e registri falsi (art. 24).

1.3 Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili in Port Mobility in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-octies] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	
Autoriciclaggio	art 648 ter.1 c.p.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.
Ricettazione	art. 648 c.p.
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.

1.4 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. la gestione dei flussi finanziari
2. la selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura
3. la ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive
4. i rapporti con le parti correlate
5. l'utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento;
6. le registrazioni contabili;
7. le transazioni finanziarie;
8. i rapporti con i fornitori, partner commerciali e finanziari;
9. la compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
10. la registrazione fatture, scomputo iva, registri iva, redazione della dichiarazione dei redditi;
11. le sponsorizzazioni e donazioni;
12. le operazioni straordinarie (investimenti, aumenti di capitale sociale, finanziamento dei soci).

1.5 Principi generali di condotta

Il Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo di:

- assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- osservare le procedure aziendali relative al processo di qualifica e monitoraggio dei partner e dei fornitori;
- osservare le procedure e/o le istruzioni operative elaborate per le transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha originato la prestazione;
- informare immediatamente gli organi sociali e l'Organismo di Vigilanza di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la Società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati.
- osservare le procedure aziendali sulla qualifica e il monitoraggio dei partner e dei fornitori;
- osservare le procedure aziendali sulle transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- osservare i principi di trasparenza, di tracciabilità e di correttezza nella tenuta dei documenti contabili e nella gestione dei relativi flussi finanziari;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, predisponendo protezioni fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la Società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati;
- non attribuire ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo incarichi di consulenza;
- non attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio, ai soci, amministratori e ai componenti degli organi di controllo funzioni di amministrazione o controllo nella Società se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

Si rinvia, in ogni caso, ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale "D" del Modello Organizzativo dedicato ai Reati Societari.

1.6 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari e monetari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;
- definizione delle modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieti di accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione;
- formalizzazione della disposizione aziendale che richiede la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- formalizzazione del divieto di effettuare pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- previsione di un'autorizzazione formalizzata alle disposizioni di pagamento;
- definizione delle responsabilità, modalità, tipologie di spese e soglie massime per le operazioni di pagamento che possono essere sostenute per cassa, così come per gli eventuali anticipi;

- previsione che, prima di procedere alla registrazione contabile dei proventi finanziari, sia eseguita una verifica sulla congruità del tasso d'interesse applicato sui conti correnti con quanto previsto contrattualmente;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- previsione che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori vengano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

1.7 Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, Port Mobility ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del D.lgs.231/01.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

*Allegato 9 - Parte Speciale I
Reati ambientali*

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione
1	21-03-19	Seconda emissione - Aggiornamento normativo (D.lgs. n.21/2018) con modifica dei seguenti paragrafi: 1.1, 1.2 (art. 452-quaterdecies c.p.).
2	27-09-21	Terza emissione. Inserimento paragrafo 1.3

INDICE

1.	I REATI AMBIENTALI	4
1.1	Premessa	4
1.2	I reati di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001.....	5
1.3	Reati Applicabili.....	10
1.4	Attività sensibili.....	10
1.5	Principi generali di condotta	11
1.6	Standard di controllo adottati	12
1.7	Procedure specifiche	14
1.8	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	14

1. I REATI AMBIENTALI

1.1 Premessa

L'art. 25-undecies ha inserito i reati ambientali all'interno della disciplina del D.lgs. 231/01. Esso è stato introdotto con il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121. (entrato in vigore il 16 agosto 2011) che ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente nonché alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa l'inquinamento provocato navi.

Con l'approvazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", entrata in vigore il 29 maggio 2015, il legislatore, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.lgs. 152/2006, ha introdotto nel codice penale un lungo elenco di reati ambientali che sono stati inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".

Alcuni dei reati ambientali di nuova introduzione è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto in grado di far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa andando così a modificare ed integrare l'articolo 25-undecies del D.lgs. n.231 /2001.

Ciò che rileva è che le nuove fattispecie penali, di natura dolosa, prevedono pene edittali molto elevate tali da far rientrare i nuovi ecoreati tra i reati più gravi. Inoltre, il legislatore ha disposto nell'art. 1, co. 6 della L. n. 68/2015 che i delitti ambientali di nuova introduzione rientrino tra quelli per i quali l'art. 157 comma 6 c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione ordinari.

Sempre ad opera dell'art. 1, comma 8, lett. a), l. 22 maggio 2015, n. 68, è stato inserito nell'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 il comma 1-bis che prevede che, in caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) o di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), oltre alle sanzioni pecuniarie comminate dal comma 1, vengano anche applicate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 D. Lgs n. 231/01.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018 A tal fine il decreto introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche.

In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, riportandole nel codice penale ed ha modificato alcuni articoli del codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa. Per quanto concerne la presente parte speciale, il d.lgs. n. 21/18 ha abrogato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs. n. 152/2006), e lo ha introdotto nel codice penale all'art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

1.2 I reati di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

A. Delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del libro II del codice penale

- **Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

Tale fattispecie si configura quando chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 2° comma prevede una circostanza aggravante ad efficacia comune stabilendo che la pena venga aumentata laddove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**

Tale fattispecie è stata anch'essa costruita come reato comune che ricorre laddove abusivamente venga provocato un disastro ambientale e non si ravvisino gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi).

La disposizione fornisce la definizione di "disastro ambientale" individuando tre alternative tipologie di disastro e, in particolare:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità dovuta alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il 2° comma prevede che la condotta sia aggravata nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli specifici (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico) ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**

Tale fattispecie punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.[...]

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

La disposizione di cui all'art. 452 quinquies prevede, al comma 1, che qualora i fatti tipici dei reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) siano commessi con colpa, le pene previste per tali reati siano ridotte da un terzo a due terzi.

Il comma 2 dispone inoltre che, se dalla commissione colposa dei fatti previsti dagli artt. 452 bis c.p. e 452 quater c.p. deriva solo il pericolo, rispettivamente, di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, le pene siano ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)**

Tale fattispecie si configura come reato comune che viene integrato, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, quando è posta in essere la condotta tipica di abusivamente, cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il 2° comma prevede che la condotta sia aggravata laddove dal fatto tipico descritto al comma 1 derivi il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 3° comma, infine, disciplina un'ulteriore circostanza aggravante, questa ad effetto speciale (comportando l'aumento della pena fino alla metà), costituita dalla derivazione dal fatto tipico di un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

- **Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)**

Tale disposizione prevede delle circostanze aggravanti per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.).

In particolare, il comma 1 dispone che il reato di cui all'art. 416 c.p. sia aggravato quando il sodalizio criminoso sia diretto, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale.

Il comma 2 disciplina, invece, una circostanza aggravante ad effetto comune del reato previsto dall'art. 416 bis c.p. che si configura nel caso in cui l'associazione per delinquere di tipo mafioso,

anche straniera, sia finalizzata a commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Infine, il comma 3 prevede che le pene previste dai due commi precedenti siano ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se fanno parte dell'associazione prevista dall'art. 416 c.p. o dall'art. 416 bis c.p. pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

B. Reati previsti dal Codice Penale LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia e TITOLO II Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.).**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733bis c.p.).**

La norma di un sito protetto o comunque lo deteriora punisce chiunque distrugge un habitat all'interno compromettendone lo stato di conservazione.

C. Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- **Inquinamento idrico (art. 137)**

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

- **Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co.6).

- **Siti contaminati (art. 257)**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e l'omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).
- La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

- **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)**

- la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- il trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- il trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo).

La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- **Inquinamento atmosferico (art. 279)**

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

D. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

- la falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

E. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

F. Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

Le norme sanzionano il comandante di una nave battente qualsiasi bandiera, l'equipaggio, il proprietario della nave, e l'armatore della nave per:

- lo sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2);
- Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

1.3 Reati Applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili in Port Mobility in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-undecies] Reati ambientali	
Attività di gestione rifiuti non autorizzata	D. Lgs. 152/06 art.256
Attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti	Art. 452 quaterdecies c.p.
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	L. 549/93 art. 3 co 6
Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le prescrizioni dell'autorità competente, superamento valori limite fissati (anche per scarico al suolo). Scarico in mare di navi o aeromobili di sostanza tossiche.	D. Lgs. 152/2006 art 137 co 3, 5 primo periodo, e 13
Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le prescrizioni dell'autorità competente, superamento valori limite fissati (anche per scarico al suolo). Scarico in mare di navi o aeromobili di sostanza tossiche.	D. Lgs. 152/06 art.137 co 2, 5 secondo periodo, 11
Traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/06 art.259 co1
Violazione dei valori limite di emissione o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione	D. Lgs. 152/06 art. 279 co 5
Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D. Lgs. 152/06 art.258 co 4 secondo periodo

1.4 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato considerate astrattamente applicabili, sono state considerate a rischio le attività di seguito indicate.

- Scarichi idrici
 - gestione delle autorizzazioni (ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali applicabili);
 - gestione operativa degli scarichi idrici al fine di garantire la conformità degli stessi ai requisiti legislativi e autorizzativi;
 - misurazione e sorveglianza delle caratteristiche del refluo e attività connesse al superamento dei limiti;
 - gestione del cambiamento: modifiche quali/quantitative del refluo e relativi adempimenti (richiesta/modifica di autorizzazioni, verifica preventiva introduzione nuovi inquinanti, etc.);
 - conservazione dei risultati;
 - comunicazione e formazione inerente al Codice Etico e il Modello organizzativo sia ai fornitori che al personale della Società;
 - flusso di comunicazioni e informazioni diretto all'Organismo di Vigilanza inerente alla gestione dell'aspetto ambientale;
 - identificazione delle prescrizioni legali inerenti agli scarichi idrici industriali;

- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle relative misure di controllo operativo al fine di prevenire specificatamente il reato ambientale di scarichi idrici industriali, di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs.231/01.
- Gestione e trattamento rifiuti
 - gestione dei rifiuti: classificazione, raccolta, deposito temporaneo e conferimento;
 - identificazione e gestione fisica delle aree deputate a deposito temporaneo rifiuti;
 - qualifica e monitoraggio dei fornitori di servizi critici riguardanti l'aspetto ambientale (in particolare delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei rifiuti, e la qualifica di eventuali consulenti esterni che operino l'attività di classificazione del rifiuto);
 - gestione delle attività connesse al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
 - comunicazione e formazione inerente al Codice Etico e il Modello organizzativo sia ai fornitori che al personale della Società;
 - flusso di comunicazioni e informazioni diretto all'Organismo di Vigilanza inerente alla gestione dell'aspetto ambientale;
 - identificazione delle prescrizioni legali inerenti all'aspetto ambientale considerato;
 - identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle relative misure di controllo operativo al fine di prevenire specificatamente il reato ambientale di gestione e trattamento dei rifiuti, di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs.231/01.
 - gestione delle attività connesse al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- Emissioni in atmosfera
 - gestione delle autorizzazioni (ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali applicabili);
 - gestione del cambiamento: modifiche quali/quantitative delle emissioni e relativi adempimenti (richiesta/modifica di autorizzazioni, verifica preventiva introduzione nuovi inquinanti);
 - gestione operativa: identificazione di responsabilità e attività da attuare per garantire il rispetto delle autorizzazioni nella gestione ordinaria.

1.5 Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto;

- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25-undecies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte speciale, ai destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate nonché al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei sotto menzionati documenti organizzativi:

- operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01, la violazione delle quali comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- attenersi alle disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- attenersi alla Politica Ambientale definita dalla Società;
- osservare i principi di comportamento indicati nella presente parte speciale e nel Codice Etico;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- partecipare ai programmi di formazione in materia ambientale;
- informare l'OdV con riguardo ad ogni notizia di eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente, accertate o presunte.

1.6 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);

- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Port Mobility ha provveduto alla:

- definizione di una Politica Ambientale;
- definizione delle responsabilità e delle modalità di controllo per la gestione delle autorizzazioni (ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali applicabili);
- definizione delle responsabilità e delle modalità di compilazione dei registri di carico e scarico;
- definizione di ruoli, responsabilità e criteri di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedirne la miscelazione non autorizzata;
- definizione delle responsabilità e delle modalità per l'identificazione tramite caratterizzazione (attribuzione dei codici CER) dei rifiuti prodotti e l'identificazione della necessità di determinazioni analitiche a corredo della caratterizzazione;
- adozione di un elenco dei rifiuti prodotti (inventario) che ne riporti le caratteristiche di pericolosità ed eventuale assoggettabilità alla normativa ADR;
- definizione delle responsabilità e le modalità per la selezione, la qualifica e la gestione dei rapporti con il fornitore per il rilascio dei certificati analitici o per la caratterizzazione dei rifiuti;
- alla definizione di procedure aziendali per la selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori;
- alla formalizzazione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- istituzione di un registro e di un apposito scadenziario delle autorizzazioni dei terzi fornitori;
- formalizzazione di una procedura per la verifica periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili;
- previsione, nell'ambito dell'organizzazione dei piani di formazione aziendali, di specifici corsi riguardanti i rischi ambientali di cui al D.lgs. 231/01 art. 25-undecies;
- previsione di flussi informativi all'OdV riguardante gli incidenti e le emergenze sulla gestione dei rifiuti, le verifiche ispettive inerenti agli aspetti ambientali.

1.7 Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure ed istruzioni specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e i componenti gli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-undecies D.lgs. 231/01.

L'OdV, con particolare riguardo ai reati ambientali, è destinatario del seguente flusso informativo:

- risultati delle ispezioni/verifiche in occasione di audit interni e che abbiano ad oggetto aspetti ambientali significativi;
- risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo ai diversi possibili aspetti ambientali;
- anomalie o atipicità riscontrate nelle attività che possano comportare il superamento delle soglie previste dalla normativa ambientale e/o dalle autorizzazioni in essere;
- eventuali scenari di emergenza ambientale
- eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni;
- denunce e/o esposti formulati contro la Società in ordine a possibili violazioni della normativa ambientale;
- incidenti e le emergenze sulla gestione degli aspetti ambientali;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa.

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

*Allegato 10 - Parte Speciale L
Reati tributari*

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	27-09-21	Prima emissione. Aggiornamento normativo: Aggiornamento alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e al D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371

INDICE

1.	I REATI TRIBUTARI	4
1.1	Premessa	4
1.2	La tipologia dei reati tributari	4
1.3	Reati applicabili	8
1.4	Attività sensibili.....	8
1.5	Principi generali di condotta	9
1.6	Standard di controllo adottati	11
1.7	Procedure specifiche	13
1.8	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	13

1. I REATI TRIBUTARI

1.1 Premessa

I reati tributari, descritti nel successivo paragrafo, sono stati inseriti nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 dall'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". Successivamente, in data 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".

1.2 La tipologia dei reati tributari

Si descrivono di seguito i reati tributari richiamati nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 commi 1 e 2-bis del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi, in una delle dichiarazioni, elementi passivi fittizi mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. In questa ipotesi la punibilità del fatto non è subordinata al raggiungimento di alcuna soglia di evasione. Il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale. Affinché possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Sul punto, rileva poi l'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, il quale precisa che " per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilevo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

Il delitto presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti

falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione. In questo caso, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è necessario che l'evasione sia superiore a euro trentamila e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato in questione si consuma al momento della presentazione della dichiarazione.

c. Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

E' punito con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente : 1) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

Il comma 1-bis dispone che, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Infine, il comma 1-ter stabilisce che fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

d. Omessa dichiarazione (Art. 5 D.lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

e. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Oggetto materiale del reato è la fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dal D.lgs. 74/2000 all'articolo 1, lett. a): «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi". Quindi ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

Pertanto: a. operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; b. documenti che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale; c. operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

La consumazione del reato coincide con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento.

f. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs.74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La condotta sanzionata è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie. Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

g. Indebita compensazione (Art. 10 quater D.lgs.74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.

La condotta del reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 si caratterizza per il mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione (ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997) crediti non spettanti o inesistenti. Non è, dunque, sufficiente, a integrare il reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti.

h. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

La suddetta fattispecie criminosa punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, se di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, alieni simulatamente ovvero compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

1.3 Reati applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili in Port Mobility in base alle risultanze dell'attività di analisi dei rischi condotta:

[art.25-quinquiesdecies] Reati tributari	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 Legge 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (co. 1)	art. 2 co. 1 Legge 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. (co. 2 bis)	art. 2 co. 2 bis Legge 74/2000
Dichiarazione infedele	art 4 Legge. n. 74/2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (co. 1)	art. 8 co. 1 Legge 74/2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (co. 2 bis)	art. 8 co. 2 bis Legge 74/2000
Indebita compensazione	art. 10-quater Legge 74/2000
Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 Legge 74/2000
Omessa dichiarazione	art. 5 Legge 74/2000
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11 Legge 74/2000

1.4 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. lo sviluppo delle buste paga, retribuzione e incentivazione del personale
2. la gestione delle missioni e dei rimborsi spese
3. la gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali
4. la gestione dei flussi finanziari
5. la gestione dei finanziamenti, dei contributi pubblici e dei crediti d'imposta
6. la gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali
7. l'elaborazione e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili
8. la gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza
9. la selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura
10. la ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive
11. l'adeguata qualifica e monitoraggio della clientela e dei partner commerciali

12. lo sviluppo offerte e definizione dei contratti di vendita per i servizi non in concessione
13. l'emissione e registrazione delle fatture attive
14. la predisposizione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio
15. i rapporti con le parti correlate
16. la gestione dei profili fiscali delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.);
17. la gestione del processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta
18. le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili.

1.5 Principi generali di condotta

Il Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- a. tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività propedeutiche alla emissione delle fatture, alla tenuta dei documenti contabili e alla elaborazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali (I.V.A. e Imposte sui redditi) tali da fornire una veritiera rappresentazione della situazione economica della società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - utilizzare, nelle registrazioni contabili, documentazione falsa relativa a ricavi, proventi o altri componenti positivi di reddito che risultino in misura diversa da quelli effettivamente conseguiti;
 - utilizzare, nelle registrazioni contabili, documentazione falsa relativa a spese o altri componenti negativi di reddito che risultino in misura diversa da quelli effettivamente sostenuti;

- utilizzare mezzi fraudolenti, diversi dalle fatture false, (es. contratti simulati, intestazione di beni o conti bancari a prestanome, ecc.) idonei a fornire, nelle dichiarazioni fiscali, una rappresentazione contabile non veritiera della Società;
 - emettere fatture, o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie (ricevute, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito, ecc.) a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
 - eliminare fisicamente le scritture, in tutto o in parte, o renderle illeggibili, quindi non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro, ovvero occultando materialmente le stesse;
 - porre in essere un atto simulato di vendita e/o atti fraudolenti sui beni propri o altrui che hanno lo scopo di impedire il soddisfacimento, totale o parziale, del credito tributario vantato dall'erario;
- b. Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte degli organi di controllo;
 - influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

E', altresì, vietato:

- c. dare o promettere denaro, o altra utilità, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori perché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, per raggiungere interessi vantaggiosi per la Società;
- d. accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società terze al fine di ottenere vantaggi in capo alla Società;

- e. riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f. violare i principi contabili e presentare dichiarazioni fiscali sulla base di una contabilità artefatta;
- g. presentare dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli;
- h. omettere di presentare le dichiarazioni fiscali;
- i. emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- j. occultare, distruggere o sottrarre documenti contabili;
- k. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione.

1.6 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Port Mobility ha provveduto alla:

- alla regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali;
- ad effettuare periodici controlli campionari delle registrazioni contabili effettuate;
- a garantire l'osservanza della procedura che prevede il controllo incrociato tra (i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), (ii) ordine autorizzativo, (iii) prezzo applicato, (iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e (v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto;
- a garantire adeguati controlli nel processo di fatturazione attiva e passiva, volti: (i) alla corretta assunzione dei dati riportati in fattura (anche finalizzati ad evitare sovrapproduzione) (ii) all'identificazione delle parti intervenute nel contratto sottostante (onde evitare che la prestazione sia resa da soggetti diversi rispetto a quelli a cui i documenti fiscali sono intestati);

- a garantire adeguati controlli sul processo di fatturazione attiva in sospensione di imposta IVA (verifica dei relativi requisiti, corretta applicazione e accertamento dell'invio all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione di intento da parte del cliente);
- a garantire adeguati controlli sul processo di fatturazione passiva in sospensione di imposta IVA (verifica del mancato superamento del plafond disponibile);
- a garantire la presenza di idonea contrattualizzazione con il professionista che fornisce il servizio di assistenza fiscale, con ripartizioni di rischi, responsabilità e metodologie di controllo;
- ad eseguire periodici controlli sull'operato del professionista che fornisce il servizio di assistenza fiscale e di predisposizione delle dichiarazioni (II.DD e IVA);
- ad assicurare adeguata segregazione delle attività collegate agli adempimenti fiscali (II.DD e IVA);
- ad assicurare adeguata valutazione e tracciabilità delle decisioni assunte con riguardo alle informazioni fiscalmente rilevanti (in via esemplificativa: costi e spese che generano variazioni in diminuzione e in aumento in sede dichiarativa e/o deducibili per cassa; redditi dei fabbricati e dei terreni, costi non inerenti e/o non di competenza ecc.);
- ad assicurare periodici controlli circa il regolare assolvimento degli adempimenti fiscali ai fini IVA (i.e. processo di liquidazione periodica ed annuale dell'imposta, processo di elaborazione comunicazioni delle liquidazioni periodiche – LIPE, predisposizione della dichiarazione annuale, pagamento dell'imposta alle scadenze di legge, calcolo interessi e sanzioni per eventuali ravvedimenti operosi, ecc.);
- ad eseguire sempre una preliminare valutazione dei rischi fiscali connessi al compimento di operazioni straordinarie;
- ad assicurare la tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla Società;
- ad assicurare una corretta gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali;
- alla definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari della Società;
- alla verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- a non eseguire pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;

- alla previsione di un'autorizzazione formalizzata per le disposizioni di pagamento;
- ad assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano sempre giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- ad assicurare che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- alla previsione, ai fini delle registrazioni contabili, di disposizioni aziendali sull'utilizzo di software che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantiscono l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l'imputazione di scritture tardive.

1.7 Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Port Mobility ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In riferimento alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, Port Mobility ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente

parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25- quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/01

Port Mobility S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

All. 11 - SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26-04-17	Prima emissione
1	27-09-21	Seconda emissione. Aggiornamento.

INDICE

1.	Scopo del documento	4
2.	Campo di applicazione.....	4
3.	Normativa di riferimento.....	4
4.	Principi generali	5
5.	Soggetti destinatari	5
6.	Responsabilità coinvolte.....	5
7.	Diffusione del sistema disciplinare.....	6
8.	Sanzioni disciplinari per il personale dipendente.....	7
8.1.	Responsabilità coinvolte.....	7
8.2.	Condotte e sanzioni	7
9.	Misure disciplinari nei confronti dei Collaboratori, Consulenti e Terzi	10
9.1.	Responsabilità coinvolte.....	10
10.	Misure disciplinari nei confronti degli Amministratori	10
10.1.	Responsabilità coinvolte.....	10
10.2.	Condotte e sanzioni	10
11.	Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci e dei componenti l'Organismo di Vigilanza.....	13
11.1.	Responsabilità coinvolte.....	13

1. Scopo del documento

La Società rende noto che ha introdotto il presente sistema disciplinare in osservanza di quanto disposto dall'art. 6, co. 2, lett. e) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che regola la responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

L'introduzione del sistema disciplinare è necessario per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito Modello), ossia per punire quelle condotte che non osservando le suddette misure, se non venissero scoraggiate mediante l'applicazione di misure disciplinari, potrebbero degenerare in illeciti aziendali.

Il presente documento comprende:

- ✓ Campo di applicazione
- ✓ Normativa di riferimento
- ✓ Principi generali
- ✓ Soggetti destinatari
- ✓ Responsabilità coinvolte
- ✓ Diffusione del Sistema disciplinare
- ✓ Misure disciplinari

2. Campo di applicazione

Le regole ed i principi, la cui violazione è passibile di applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste, sono quelle contenute nel Modello organizzativo, nel Codice Etico e nelle procedure operative di attuazione del Modello, predisposte al fine di regolamentare le attività delle aree considerate esposte a rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Il presente sistema disciplinare trova applicazione a tutte le risorse impiegate nella Società.

3. Normativa di riferimento

- D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica a norma dell'Art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300";
- Codice Civile artt. 2104, 2105, 2106, 2118 e 2119;
- Legge 20 maggio 1970 n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unico di riferimento dei lavoratori dei Porti;
- CCNL Autoferrotranvieri
- CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

4. Principi generali

La Società ritiene che il rispetto del Modello adottato ai sensi del D.lgs. 231/01 sia di fondamentale importanza per lo sviluppo sano della Società ponendola al riparo da gravi rischi di natura penale.

Adottando il presente sistema disciplinare la Società intende scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite sanzionando comportamenti che integrano la violazione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle procedure aziendali che sono, invece, stati elaborati proprio per garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative o contrattuali.

Si ricorda che il sistema disciplinare deve considerarsi autonomo e distinto dal codice penale.

Le regole e le sanzioni in esso previste integrano, e non sostituiscono, le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari, e potranno trovare applicazione a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'irrogazione di una sanzione penale.

Il sistema disciplinare è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2104, 2105, 2106, 2118 e 2119 del codice civile, delle disposizioni contenute nella Legge n. 300/70 (“Statuto dei Lavoratori”) e nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati nella Società. Il presente sistema disciplinare è conforme, inoltre, alle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017.

5. Soggetti destinatari

Il sistema disciplinare è rivolto:

- al personale dipendente;
- ai collaboratori a progetto, ai consulenti ed ai terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società;
- agli amministratori;
- ai membri del Collegio Sindacale;
- ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

6. Responsabilità coinvolte

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società è responsabile della formalizzazione, revisione e applicazione del sistema disciplinare.

Le figure aziendali, a vario titolo coinvolte nel procedimento disciplinare, sono chiaramente identificate e più avanti descritte, in corrispondenza dei diversi destinatari del sistema disciplinare.

All'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), che in base agli artt. 6 e 7 del D.lgs 231/01 ha il “compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”, spettano specifiche funzioni di controllo per quanto concerne quelle infrazioni che possono gravare sulla funzionalità del Modello.

In particolare l'OdV, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori):

- dovrà essere informato della decisione di aprire un procedimento disciplinare per asserita violazione del Modello dovendo fornire sue valutazioni (parere) in merito all'accaduto, pur non essendo le stesse vincolanti per la funzione aziendale che deciderà autonomamente quale sanzione disciplinare applicare e se irrogarla;
- potrà consigliare l'attivazione di un procedimento disciplinare per rilevati comportamenti non in linea con le prescrizioni di cui al Modello, mediante l'inoltro di una comunicazione alla funzione aziendale preposta, corredata da adeguata documentazione circa le rilevazioni effettuate e le motivazioni che lo spingono a suggerire l'irrogazione di una sanzione disciplinare;
- potrà informare la funzione aziendale competente qualora, a seguito di una segnalazione e con il consenso del segnalante, abbia avuto notizie certe di comportamenti in violazione del Modello e potenzialmente lesivi.

In ogni caso, non potrà essere archiviato un procedimento disciplinare e irrogata una sanzione disciplinare per fatti illeciti o violazioni del Modello senza una preventiva informazione e un parere dell'OdV.

7. Diffusione del sistema disciplinare

Il presente sistema disciplinare viene reso noto ai destinatari mediante una puntuale attività di informazione e formazione.

La sua diffusione viene garantita mediante:

- circolari interne o comunicati formali;
- affissione in un luogo accessibile a tutto il personale ai sensi dell'art. 7 co. 1 L. 300/1970;
- allocazione del documento nella intranet aziendale dedicata al Modello;
- organizzazione di corsi di formazione diretti a diffonderne il contenuto.

8. Sanzioni disciplinari per il personale dipendente

8.1. Responsabilità coinvolte

Nella tabella sottostante si riportano le funzioni aziendali coinvolte nel procedimento disciplinare sanzionatorio.

	Rilevazione	Parere	Istruttoria	Decisione	Notifica provvedimento
Funzione aziendale	Resp. Personale / OdV	OdV	Resp. Personale	Presidente C.d.A.	Resp. Personale

8.2. Condotte e sanzioni

Di seguito si riportano le tipologie di condotte sanzionabili e le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili, per i lavoratori dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicati e dalle norme di legge in materia.

In particolare, per il personale dipendente, sono irrogate le sanzioni previste agli artt. 33 e ss. del CCNL Unico dei lavoratori dei Porti, all'art. 14 del CCNL Autoferrotranvieri e all'art. 238 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, applicati dalla Società.

Le sanzioni irrogabili sono indicate in ordine di crescente gravità. Esse sono indicate nella tabella che segue e sono conservative e risolutive del rapporto di lavoro:

CCNL Unico dei Lavoratori dei Porti	CCNL Autoferrotranvieri	CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi
Ammonizione scritta	Biasimo inflitto per iscritto	Biasimo inflitto per iscritto
Multa non superiore a 4 ore di retribuzione	Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione	Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni	Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10	Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10
Licenziamento	Licenziamento	Licenziamento

La gravità dell'infrazione sarà oggetto di valutazione, nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità, tenendo conto delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate;
- la rilevanza degli obblighi violati;

- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro;
- la reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sanzionabili che costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

La commissione dell'illecito disciplinare dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare all'esito del quale, nel caso di accertata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare con contenuto ed effetti sanzionatori. Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 Legge n. 300/1979 (Statuto dei Lavoratori), dal CCNL di riferimento e dal sistema disciplinare adottato dall'Organizzazione. Si riportano di seguito le condotte sanzionabili con evidenza delle conseguenti possibili sanzioni disciplinari applicabili:

Condotta	Sanzione
Omessa segnalazione all'OdV di inosservanze e irregolarità del Modello commesse da parte del personale, ivi compresi i soggetti apicali	<i>Ammonizione scritta</i>
Omessa trasmissione all'OdV delle informazioni e/o documentazione come previsto dalla tabella "Flussi informativi obbligatori verso OdV"	<i>Ammonizione scritta</i>
Assenza ingiustificata ai corsi di formazione in materia di Responsabilità amministrativa d'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/01 per più di due edizioni consecutive	<i>Ammonizione scritta</i>
Inosservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale sui luoghi di lavoro	<i>Ammonizione scritta</i>
Mancata partecipazione ai controlli sanitari previsti	<i>Ammonizione scritta</i>
Rimozione o modifica, senza autorizzazione, dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	<i>Multa non superiore a 4 ore di retribuzione</i>
Compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori	<i>Multa non superiore a 4 ore di retribuzione</i>

Condotta	Sanzione
Mancata cooperazione, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro	<i>Multa non superiore a 4 ore di retribuzione</i>
Segnalazione che si rivela infondata effettuata con colpa grave	<i>Multa non superiore a 4 ore di retribuzione</i>
Comportamenti di ostacolo o di elusione ai controlli svolti dall'OdV	<i>Multa non superiore a 4 ore di retribuzione</i>
Violazione delle norme di comportamento previste nel Codice Etico	<i>Multa non superiore a 4 ore di retribuzione</i>
Violazione delle norme di comportamento previste nel Modello organizzativo	<i>Multa non superiore a 4 ore di retribuzione</i>
Segnalazione che si rivela infondata effettuata con dolo	<i>Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10.</i>
Omessa segnalazione all'OdV di notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 commesse anche da soggetti apicali	<i>Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10.</i>
Violazione di una o più prescrizioni del Modello organizzativo mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 nei confronti della società	<i>Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10.</i>
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche se poi non effettivamente realizzati (tentativo)	<i>Licenziamento</i>
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con concreta applicazione, a carico della società, di sanzioni previste dal Decreto	<i>Licenziamento</i>

9. Misure disciplinari nei confronti dei Collaboratori, Consulenti e Terzi

9.1. Responsabilità coinvolte

Qualora la violazione del Modello o del Codice Etico sia posta in essere da Collaboratori (inclusi i lavoratori a progetto di cui agli artt. 61 e ss. Dlgs. 276/2003), Consulenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società e sia tale da comportare il rischio di commissione di un reato, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, ciò potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione disciplinare contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

Tali comportamenti verranno valutati dal Presidente del C.d.A. della Società sentito il parere dell'OdV. È compito del Presidente del C.d.A. individuare e valutare l'opportunità di inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto di detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al decreto.

10. Misure disciplinari nei confronti degli Amministratori

10.1. Responsabilità coinvolte

Nella tabella sottostante si riportano le funzioni aziendali coinvolte nel procedimento disciplinare sanzionatorio.

	Rilevazione	Parere	Istruttoria	Decisione	Notifica provvedimento
Funzione aziendale	Collegio Sindacale / OdV	OdV	Collegio Sindacale/OdV	Assemblea Soci	Assemblea Soci

Nel caso in cui le violazioni siano compiute dagli amministratori, l'OdV relazionerà il Collegio Sindacale per la valutazione degli opportuni provvedimenti.

Competente a decidere l'irrogazione o meno della sanzione disciplinare a carico degli amministratori, nonché la possibile tipologia di sanzione, è l'Assemblea dei Soci previo parere dell'OdV e del Collegio Sindacale.

10.2. Condotte e sanzioni

Il provvedimento disciplinare eventualmente applicato sarà proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse. Nei casi ritenuti di massima gravità potrà essere esercitata l'azione di responsabilità, prevista dall'art. 2393 c.c. e la conseguente destituzione dalla carica.

Le sanzioni irrogabili sono indicate in ordine di crescente gravità. Esse sono:

- **conservative del rapporto di lavoro:**

- sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi;
- **risolutive del rapporto di lavoro:**
 - revoca.

La gravità dell'infrazione sarà oggetto di valutazione tenendo conto delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- l'entità del danno o del pericolo che deriva dall'infrazione commessa sia per la Società che, in generale, per tutti i portatori di interesse della stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il concorso nell'illecito di più persone in accordo tra loro;
- la reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sotto segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

Nella tabella che segue si riportano le diverse tipologie di condotte sanzionabili e le corrispondenti possibili sanzioni disciplinari applicabili, per i soggetti c.d. di "vertice", ossia per i soggetti che compongono l'Organo di governo della Società.

Condotta	Sanzione
Comportamenti di ostacolo o di elusione ai controlli svolti dall'OdV	<i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Omessa valutazione e mancata adozione di provvedimenti in merito a segnalazioni e richiami per interventi provenienti dall'OdV nelle attività di competenza di soggetti apicali	<i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Mancata osservanza delle regole imposte dal Sistema disciplinare e/o omissione di agire al fine di sanzionare e reprimere le condotte contrarie al Sistema esimente	<i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Segnalazione che si rivela infondata effettuata con colpa grave o dolo	<i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Violazione delle misure di tutela del segnalante	<i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>

Condotta	Sanzione
Violazione delle norme di comportamento previste nel Codice Etico	<i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Violazione delle norme di comportamento previste nel Modello organizzativo	<i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Omissione di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione dirette a prevenire uno o più reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni.	<i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 ,e successive modifiche, che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi ai sensi degli artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	<i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Omissione con riguardo ai comportamenti e alle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la società alle situazioni di rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni.	<i>Sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi</i>
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche se poi non effettivamente realizzati (tentativo)	<i>Revoca dalla carica</i>
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con concreta applicazione, carico della società, di sanzioni previste dal Decreto	<i>Revoca dalla carica</i>

11. Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci e dei componenti l'Organismo di Vigilanza

11.1. Responsabilità coinvolte

Qualora la violazione del Modello sia posta in essere da un soggetto che rivesta la qualifica di sindaco o di componente dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente del C.d.A. dovrà assumere gli opportuni provvedimenti anche in relazione a quanto previsto dalla normativa sanzionatoria applicabile alla categoria di appartenenza del professionista, nel rispetto delle regole di funzionamento proprie del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza e, per quest'ultimo, anche dei criteri di durata in carica e di sostituzione dei componenti disciplinati nel Modello organizzativo.